



Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 4199/2023, Venuto Domenico c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione dell’ordinanza del 08.11.2023 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 08.11.2023 nell’ambito del procedimento R.G. n. 4199/2023, Venuto Domenico c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec del 16.11.2023 dall’avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Venuto Domenico;
- procura alle liti sottoscritta dal sig. Venuto Domenico in favore dell’avvocato Clara Angelina Russo e dalla stessa sottoscritta per autenticazione;
- decreto di fissazione udienza del 31.07.2023 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- memoria difensiva con domanda riconvenzionale presentata dalla Messinaservizi Bene Comune SpA;
- note a trattazione scritta presentate dagli avvocati Nicolò Vella e Carmelo Neri per conto della Messinaservizi Bene Comune SpA;
- note ex art. 127 c.p.c. presentate dall’avvocato Clara Angelina Russo per conto del sig. Venuto Domenico;
- decreto di fissazione udienza del 13.09.2023 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro e contestuale autorizzazione all’integrazione del contraddittorio in favore di parte resistente;
- atto di chiamata del terzo in giudizio presentato dall’avvocato Carmelo Neri per conto della Messinaservizi Bene Comune SpA con allegazione degli atti di causa;
- note ex art. 127 c.p.c. presentate dall’avvocato Clara Angelina Russo per conto del sig. Venuto Domenico all’udienza del 17.10.2023;
- note ex art. 127 c.p.c. presentate dagli avvocati Nicolò Vella e Carmelo Neri per conto della Messinaservizi Bene Comune SpA all’udienza del 17.10.2023;
- ordinanza di deposito atti del 10.10.2023 emessa dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- nota di deposito atti presentata dall’avvocato Clara Angelina Russo per conto del sig. Venuto Domenico;
- note ex art. 127 c.p.c. presentate dall’avvocato Clara Angelina Russo per conto del sig. Venuto Domenico all’udienza del 07.11.2023;
- note ex art. 127 c.p.c. presentate dagli avvocati Nicolò Vella e Carmelo Neri per conto della Messinaservizi Bene Comune SpA all’udienza del 07.11.2023;
- ordinanza di integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune SpA del 08.11.2023 emessa dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Trimboli

Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018047/2023 del 24/11/2023

Studio Legale Avv. Clara Angelina Russo

TRIBUNALE UNICO DI MESSINA**GIUDICE DEL LAVORO****RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

Il Signor Venuto Domenico, nato a Merì (ME) il 23.11.1970, e residente in Barcellona P.G., Carrara n. 9, C.F.: VNTDNC70S23F147W, ed elettivamente domiciliato in Milazzo, Via G. Medici n. 8, presso lo studio dell'Avv. Clara Angelina Russo, C.F. RSS CRN 59B68I199Q, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, dal quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, ai sensi degli artt. 83 comma III c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, che dichiara di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione e/o notificazione inerente al presente procedimento al numero di fax 0909240166 e/o indirizzo PEC claraangelina.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it,

CONTRO

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE (03459080838) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Unione Europea - 98122 MESSINA

PREMESSO CHE

- A- Il ricorrente è stato dipendente della Multiservizi s.p.a. (società partecipata dalla ex Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina) ed è utilmente inserito negli elenchi di Mobilità Interaziendale ex art. 24, comma 2 L.R. n. 20/2016, istituito dalla Città Metropolitana di Messina (doc. n. 1);

Messinaservizi Bene Comune S.P.A.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018047/2023 del 24/11/2023



- B-** La Messina Servizi Bene Comune, società in house providing del Comune di Messina, al fine di procedere all'assunzione di n. 100 unità, ha, in data 26.08.2022, bandito un atto di interpello;
- C-** Ai sensi dell'art. 24 L. R. n. 20/2016, *“Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e int., o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di procedere a nuove assunzioni”*. Per tali motivi la M.S. B.C. ha proceduto preliminarmente a interpellare i soggetti iscritti nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L.R. n. 20/2016 (doc. n. 2);
- D-** Il ricorrente, essendo regolarmente inserito in tale elenco ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, ha presentato, in data 05.09.2022, istanza di ammissione per le figure A) e D) operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento (doc. n. 3);
- E-** In data 03.04.2023, veniva pubblicato dalla M.S.B.C. l'esito dell'Atto di interpello, con annessi elenchi ammessi e non ammessi; (doc. n. 4);
- F-** Il ricorrente risultava nell'elenco dei non ammessi e contestava prontamente, a mezzo del sottoscritto procuratore, con lettera PEC del 18.05.2023 , tale esclusione (doc. n. 5), alla quale, la società



resistente rispondeva con PEC del 19.05.2023, adducendo quale motivo di esclusione “la mancanza del requisito dell’età anagrafica” (doc. n. 6);

- G-** Anche tale comunicazione veniva tempestivamente contestata con PEC del 05.06.2023 (doc. n. 7);
- H-** In data 16.05.2023, veniva emesso, dalla M.S. B. C. un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all’atto di interpello (A e D) interessanti il ricorrente (doc. n. 8) con scadenza al 16.06.2023, poi prorogata al 26.06.2023;
- I-** Nella missiva del 05.06.2023, si dava atto del grave pregiudizio che avrebbe subito il ricorrente dall’avviso di selezione di cui sopra (cfr. doc. n. 7);
- J-** Bisogna evidenziare che, nell’elenco ammessi non risulta nessuno dei partecipanti all’interpello per le figure professionali A) e D), infatti, i posti messi a concorso risultano essere 24 per la figura professionale D) e 55 per la figura professionale A); lo stesso numero di posti richiesti con l’interpello de quo;
- K-** Il Tribunale di Messina, sez. lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Totaro, con ordinanza del 18.06.2020, ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da alcuni lavoratori iscritti nell’elenco di mobilità interaziendale ex art. 24 L. R. 20/2016, contro la M.S.B.C., riconoscendo il diritto dei lavoratori iscritti in tale elenco all’assunzione presso la società resistente, così motivando: “*al fine di non frustrare la finalità dell’art. 24 c. 4 cit. e non essendo in alcun modo dimostrata dalla convenuta l’astratta incompatibilità dell’età*”

superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, livello j – deve ritenersi che l'assunzione degli iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale potesse essere legittimamente subordinata solo alla verifica, in concreto, dell'idoneità specifica del singolo lavoratore (qui indiscussa), a prescindere dalla sua anzianità anagrafica.....ordina alla Messina Servizi Bene Comune s.p.a. di assumere i ricorrenti". (doc. n. 9). Ordinanza poi confermata, in sede di reclamo dal Tribunale di Messina sez. Lavoro in composizione collegiale in data 15.10.2020 (doc. n. 10)

- L- Il ricorrente, attualmente occupato con contratto a termine, subirebbe, dalla mancata assunzione un grave pregiudizio, poiché la selezione pubblica per titoli ed esami bandita dalla M.S.B.C. prevede l'assunzione a tempo indeterminato e pregiudicherebbe irrimediabilmente il diritto del ricorrente ad un'occupazione stabile.
- M- Il ricorrente è l'unico sostenitore del reddito della propria famiglia che è composta oltre che dallo stesso ricorrente, dalla moglie casalinga e da due figli minori : Santi nato il 23.08.2006 e Giorgia nata il 18.07.2009 (cfr. dichiarazione sostitutiva reddituale in atti).

RITENUTO

- Che, secondo la normativa di riferimento ed in particolare l'art. 24 della L.R. del 29.09.2016 n. 20 “ 1. i lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo cocontinuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e succ. mod. ed int., o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari



quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c., non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità. 2. E' costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.

(...) 4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e int., o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di procedere a nuove assunzioni”;

- Che la normativa regionale costituisce disciplina speciale e costituzionalmente legittima, infatti l'art. 17 dello Statuto Sicilia riconosce la possibilità di legiferare in materia di rapporti di lavoro al fine di soddisfare proprie condizioni particolari purchè ciò avvenga entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato. Nel caso di specie, la previsione di cui alla L.R. n. 20/2016 non risulta in contrasto con la legge statale che prevede il necessario esperimento della procedura di mobilità per le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, prima di poter effettuare nuove assunzioni, così come previsto dall'art. 30 del d. lgs n. 165/2001 e dall'art 25 del d. lgs. N. 175/2016;

- Nel quadro dei diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale vi è quello generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e della condizioni di assunzione (Corte costituzionale 22.12.2022). Inoltre, una normativa nazionale che fissa un limite di età per l'accesso al lavoro è in contrasto con l'art. 21 della CDFUE e con la Direttiva 2000/78 perché introduce una discriminazione sulla base dell'età. Nell'ambito del Diritto dell'Unione, il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, rientrando nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 — che mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro — è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni di suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un'applicazione conforme a tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, come nel caso de quo, lo stesso giudice è tenuto a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell'età. Tale obbligo non è di per sé escluso né in ragione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, né dalla possibilità per il privato che si ritenga leso, dall'applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione, di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell'Unione. (Corte giustizia UE grande sezione, 19/04/2016, n.441)

Non assumere il ricorrente a causa della sua età anagrafica costituisce un grave atto discriminatorio che lede il suo diritto al lavoro ed ad offrire una vita dignitosa per sé e la sua famiglia.

Il primo valore guida è proprio quello costituzionale della centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali: la famiglia, quale luogo delle relazioni affettive; il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità e il territorio, quali ambiti di relazioni solidali. Da questo valore discende un Welfare delle opportunità e delle responsabilità, che si rivolge alla persona nella sua integralità, destinato progressivamente a sostituire il modello attuale di tipo prevalentemente risarcitorio. Un Welfare che interviene in anticipo, con un'offerta personalizzata e differenziata, rispetto al formarsi



del bisogno e che sa stimolare comportamenti e stili di vita responsabili e, per questo, utili a sé e agli altri.”

Ed è proprio in questi principi, di così alto contenuto costituzionale, che confida il ricorrente al fine di aver riconosciuto il proprio diritto (e non interesse legittimo) ad essere assunto presso la Messina Servizi Bene Comune s.p.a., nel profilo professionale D) e/o A) .

La tutela di questi diritti non può passare per un ordinario giudizio di merito, stante il procedimento di selezione pubblica per titoli ed esami bandito dalla M.S.B.C., in corso, e il grave pregiudizio che deriverebbe al ricorrente qualora venissero assegnati tutti i posti disponibili presenti nel suddetto bando. Inoltre, il comportamento della M.S.B.C. cagionerebbe al ricorrente ed al proprio nucleo familiare di appartenenza la lesione di beni irreversibili ed interessi primari suscettibile di essere adeguatamente fronteggiata solo con l'emissione di un provvedimento cautelare. Infatti, il mancato accoglimento della domanda comporterebbe danni gravi ed irreparabili al ricorrente che verrebbe privato dell'opportunità di un lavoro stabile che gli permetterebbe di assistere materialmente ed economicamente i componenti del proprio nucleo familiare; si produrrebbe, dunque, una lesione non di semplice natura economica che, come tale, non è suscettibile di ristoro per equivalente. (Trib. Di Bari 20.03.2018).

Risultando quindi anche il *fumus boni iuris*, in quanto, il Tribunale di Messina sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto del lavoratore di essere preferito nell'assunzione di nuovo personale, atteso che lo stesso risulta inserito

nell'Elenco di Mobilità Interaziendale istituito dalla città Metropolitana di Messina con Determinazione n. 564 dell'11.07.2019.

TUTELA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Risultando per tabulas il diritto del ricorrente, stante l'esistenza concreta del periculum, poiché sussiste l'irreparabilità del pregiudizio nel caso in cui si completasse la procedura di selezione con l'esaurimento dei posti disponibili, con la violazione degli artt. 35 e 36 della Cost. nonché la violazione dell'art. 3 della Cost., poiché la mancata assunzione a causa dell'età anagrafica costituisce una discriminazione chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito

Inaudita altera parte

VOGLIA

700.1) ORDINARE ALLA MESSINA SERVIZI BENE COMUNE DI ASSUMERE IL SIGNOR VENUTO DOMENICO nella figura professionale D) operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento e/o A) con contratto a tempo indeterminato; emettere comunque ai sensi dell'art.700 c.p.c. tutti i provvedimenti più opportuni, atti ad evitare che il lavoratore ricorrente abbia a subire, nelle more del giudizio di merito, ulteriore pregiudizio, oltre che patrimoniale, fisico e psichico.

in subordine previa comparizione delle parti

700.2) ordinare alla Messina Servizi Bene Comune di assumere il ricorrente come operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento con contratto a tempo indeterminato.

Ammettere ove necessario l'audizione di informatori.

Conseguentemente fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto a MESSINA



SERVIZI BENE COMUNE (03459080838) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Unione Europea - 98122 MESSINA

Condannare la Società resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, con distrazione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Con riserva di ogni altro diritto ed azione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Prot. N. 0016946/20 inserimento elenchi mobilità;
2. Atto di interpello del 26.08.2022;
3. Istanza di partecipazione all'interpello del 05.09.2022;
4. Esito atto di interpello;
- 4 bis. elenco ammessi;
- 4 ter. Elenco non ammessi;
5. Lettera avv. Russo;
6. Lettera risposta MS.B.C.;
7. Contestazione ;
8. Bando di concorso;
9. Ordinanza Tribunale di Messina Dott.ssa Totaro;
10. Ordinanza Reclamo

Il valore della presente controversia è indeterminato ma il relativo C.U. non va versato per motivi reddituali.

Milazzo 28.07.2023

Avv. Clara Angelina Russo



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto VENUTO DOMENICO, nato a Merì (ME) il 23.11.1970 e residente in Barcellona P.G Via Carrara n.9, C.F.: VNTDNC70S23F147W delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive, ivi compresa, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione, quale mio procuratore, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c., nonché quella di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, l'avv. Clara Angelina Russo, C.F. RSS CRN 59B68 I199Q, con studio in Milazzo (ME), via G. Medici n.8, PEC: claraangelina.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it eleggendo domicilio in Milazzo, via G. Medici n. 8.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, D. lgs. N. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro inoltre di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, comma 7, D. L. N. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. Del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro di aver avuto conoscenza dell'informativa sui diritti previsti e tutelati con il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, pertanto, autorizzo ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, da parte del titolare dello studio, nonché dei suoi collaboratori, per l'esplicazione delle finalità inerenti allo svolgimento del mandato professionale conferito.

Milazzo, li 11.05.2023

Per autentica



avv. Clara Angelina Russo





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il Presidente di Sezione f.f.

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 4199/2023 r.g., con il quale è stata avanzata contestuale istanza *inaudita altera parte*;
ritenuto che non ricorrano i presupposti che giustificano l'emissione di un decreto senza il contraddittorio di parte convenuta;
vista la vigente tabella feriale e la delega ricevuta;

p.q.m.

designa il G.L. se stessa;
rigetta l'istanza di decreto *inaudita altera parte*;
fissa l'udienza del 12/09/2023, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 15 gg.;
dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
assegna alle parti termine perentorio fino al 12/09/2023 per il deposito delle suddette note.
Messina, 31/07/2023

Il Presidente di Sezione f.f.
Valeria Totaro



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

R.G. 4199/2023

Memoria difensiva con domanda riconvenzionale

La Società **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** - P.I. 03459080838 in persona del Presidente e Direttore Generale, con sede legale sita in Piazza Unione Europea, PEC: messinaservizibenecomune@pec.it, rappresentata e difesa

dall'Avv.to Nicolò Vella (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F. VLLNCL86T21A089V; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento e con Studio sito in Via Esseneto n. 76,

dall'Avv. Carmelo Neri (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F. NRECML88H04A089E; 091.6260211) con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio per le notificazioni così come indicato nel mandato difensivo presente in atti.

CONTRO

Il Sig. **VENUTO DOMENICO**, C.F.: VNTDNC70S23F147W, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Angelina Russo, C.F. RSS CRN 59B68I199Q

Premesso che:

- a. La Soc. Messinaservizi Bene Comune S.p.a. (ora in poi M.S.B.C.), società in house providing del Comune di Messina, in aderenza alle esigenze di pianta organica ha pubblicato sul B.U.R. (bollettino ufficiale regionale) un interpello (ex lege 20/2016 art. 24) finalizzato al reperimento di n. 100 unità, suddivise secondo specifiche competenze, per il cui dettaglio si rinvia integralmente al documento pubblicato in gazzetta ufficiale regionale.
- b. L'interpello è stato pubblicato in data 26/08/2022 e il termine per la presentazione della domanda (entro cui gli aspiranti dovevano possedere i requisiti richiesti) scadeva l'11.9.2022.
- c. Ai fini della selezione dei candidati, è stata nominata, ai sensi del regolamento per il reclutamento del personale, una Commissione per la valutazione dei titoli.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

- d. Il Ricorrente, in ragione delle posizioni per cui ha partecipato, è stato preliminarmente escluso, senza possibilità di accedere alla fase di valutazione dei titoli, stante l'assenza del requisito dell'età anagrafica entro i limiti imposti dal suddetto interpello.
- e. In particolare, come si legge in ricorso, il ricorrente *“essendo regolarmente inserito in tale elenco elenco (liste di mobilità regionale n.d.r.) ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, ha presentato, in data 05.09.2022, istanza di ammissione per le figure A) e D) operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento”* (cit. pag. 2 lett. D ricorso)
- f. Il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, aveva 52 anni.
- g. Quest'ultima circostanza, tenuto conto delle posizioni per le quali è stata presentata la candidatura, ha determinato la preventiva esclusione del sig. Venuto, il quale non ha potuto accedere alla fase di valutazione dei titoli, stante l'evidente assenza del requisito anagrafico richiesto con il predetto interpello, in piena aderenza ai limiti imposti dalla normativa nazionale.
- h. Per il **PROFILO A**, la MSBC S.p.a. ricercava candidati da assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante, richiedendo dunque il requisito anagrafico imposto dalla normativa nazionale (D.lgs. 81/2015 art. 44 comma 1).

Questo il dato testuale pubblicato in interpello: N. 55 OPERATORI LIV. 1 CCNL UTILITALIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN ADERENZA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 44, COMMA 1, DEL D. LGS. 81/2015 E QUANTO PREVISTO L'ART. 14 DEL CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA.
 [...] REQUISITI DI AMMISSIONE I CANDIDATI DI CUI PUNTI A), B) e C) DEVONO AVERE ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI (esattamente, sono ammissibili le domande di coloro che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età anagrafica), LIMITATAMENTE AI PROFILI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), in aderenza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali – Utilitalia.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

Con la conseguenza che è totalmente inconferente il richiamo (operato in ricorso) alla normativa Europea antidiscriminazione, alle sentenze della Corte Costituzionale e alla potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost., stante l'assenza di una domanda finalizzata a chiedere di sollevare in via incidentale una questione di costituzionalità del jobs act.

- Si ribadisce che il limite anagrafico fissato tra i 18 e i 29 anni non è stato stabilito dalla Società Messinaservizi, trattandosi di un limite imposto dalla normativa statale.
- L'esclusione in tali casi è condizione ex lege, come tale non opinabile in quanto non soggetta ad alcun tipo di interpretazione né in senso lato, né in senso stretto.

o o o

- i. Per il **PROFILO D**, l'interpello richiedeva le seguenti figure:

N. 24 OPERATORI LIV. J CCNL UTILITALIA PER SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI MESSINA.
 [...] che: DEVONO POSSEDERE I REQUISITI ANAGRAFICI DI CUI ALL'ART. 2 N. 2 DEL D.P.R. 487/1994 E DUNQUE UN'ETÀ ANAGRAFICA COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI, CON GLI EVENTUALI AUMENTI PREVISTI DALLA NORMA.

- j. Anche in relazione al profilo D, l'Azienda ha dunque agito in aderenza una norma dell'Ordinamento statale, non censurabile in alcun modo.

o o o

- k. Il Sig. Venuto è risultato dunque escluso dalla graduatoria finale, in quanto, in capo allo stesso, risultavano carenti i requisiti partecipativi; le motivazioni dell'esclusione venivano altresì chiarite con la nota a firma del legale rappresentante della MSBC S.p.a. del 22/5/2022.

- l. Il ricorrente, **che non ha neppure prodotto l'interpello di cui lamenta l'illegittimità**, non ha mai impugnato il bando, non ha compiuto atti conservativi e non ha dimostrato neanche il possesso dei requisiti partecipativi ulteriori rispetto a quello dell'età anagrafica, ha oggi adito il Tribunale di Messina, proponendo il seguente *petitum*:
 "ORDINARE ALLA MESSINA SERVIZI BENE COMUNE DI ASSUMERE IL SIGNOR VENUTO DOMENICO *nella figura professionale D*)



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com Tel./Fax 091.6260211

operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento e/o A) con contratto a tempo indeterminato; emettere comunque ai sensi dell'art.700 c.p.c. tutti i provvedimenti più opportuni, atti ad evitare che il lavoratore ricorrente abbia a subire, nelle more del giudizio di merito, ulteriore pregiudizio, oltre che patrimoniale, fisico e psichico. in subordine previa comparizione delle parti 700.2) ordinare alla Messina Servizi Bene Comune di assumere il ricorrente come operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento con contratto a tempo indeterminato. Ammettere ove necessario l'audizione di informatori. Conseguentemente fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto a MESSINA SERVIZI BENE COMUNE (03459080838), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Unione Europea - 98122 MESSINA. Condannare la Società resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, con distrazione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi?".

o o o

Con il presente atto si costituisce, a mezzo dei su indicati Procuratori, la Soc. Messinaservizi Bene Comune S.p.a., contestando nella sua interezza il diritto del Ricorrente e le sue difese, chiedendo, a mezzo della domanda riconvenzionale, l'accertamento negativo del requisito partecipativo del diritto di cui alla Legge Regionale 20/2016 e, conseguentemente, la cancellazione dal bacino per la mobilità regionale.

IN DIRITTO

Preliminarmente,

INAMMISSIBILITÀ del ricorso per incompatibilità fra la tutela ex art. 700 c.p.c. e la richiesta di un provvedimento costitutivo ex art. 2932 c.c

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno rilevare come nel caso di specie, il petitum finalizzato ad ottenere un provvedimento costitutivo di un rapporto di lavoro risulti strutturalmente incompatibile alla tutela cautelare (la tutela contenuta nell'art. 2932 c.c. costituisce petitum di merito nella fattispecie in esame).

Infatti la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2932 non è compatibile con le caratteristiche e le funzioni proprie della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato, in quanto «[...] la tutela cautelare ex art. 700 deve ritenersi ammissibile solo in presenza



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com Tel./Fax 091.6260211

di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta in sede giudiziale, posto che il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito; ragion per cui le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando (cfr., ex multis, Cass, sez. I, ord. n. 24939/2019, Tribunale Cuneo, 19/04/2012, Tribunale Latina sez. II, 30/03/2010).» (v. Trib. di Locri, sezione lavoro, ord. del 19 gennaio 2023 emessa nell'ambito del procedimento recante RG 2566/2022).

Ed ancora: «va esclusa l'ammissibilità della tutela cautelare preordinata ad una pronuncia di merito dichiarativa dell'obbligo di assunzione o di una condanna costitutiva del rapporto di lavoro ex art 2932 c.c., non solo poiché la tutela urgente presuppone diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al Giudice, ma anche perché il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito [...] le sentenze costitutive non sono quindi suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando [...] Ed invero, l'obbligo del datore di lavoro di assunzione non è suscettibile di esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c.» (Trib. Bari, 9 giugno 2008).

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio in ordine alla natura della richiesta di una pronuncia al diritto all'assunzione, la quale ha evidentemente natura costitutiva essendo diretta alla costituzione di un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 2932 c.c..

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO, per impossibilità del petitum.

Sempre via preliminare, si eccepisce la nullità del ricorso per impossibilità del *petitum*, nella parte in cui viene richiesta la costituzione di un rapporto di lavoro tramite il “superamento” giudiziale dell'attività di selezione operata dalla Commissione di valutazione e senza il preventivo controllo dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni (particolarmente gravose) previste dal livello J del CCNL Utilitalia.

Il ricorrente, sostanzialmente, seppur senza aver prodotto nulla in merito ai titoli che il giudice dovrebbe valutare e, peraltro, senza dedurre nulla in ordine



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

al posizionamento in graduatoria (circostanza che frustra la “prova di resistenza” richiesta nelle procedure concorsuali), chiede al Tribunale di “ordinare l’assunzione”.

Il provvedimento, così come richiesto, non soltanto risulta inaseguibile, ma si pone in antitesi all’interpello stesso, considerato che per la valutazione della sussistenza dei requisiti assuntivi, il Giudice dovrebbe surrogarsi alla Commissione di valutazione, analizzare e determinare il punteggio del Ricorrente (che nulla peraltro ha prodotto) e, di converso, dichiararne l’idoneità tecnica.

In altre parole, l’unico provvedimento possibile (in astratto e non in concreto, dacché non sono prodotti i titoli) **sarebbe quello di un inserimento in graduatoria**, che, tuttavia, non è stato neanche domandato.

Il ricorso, per impossibilità e incompletezza del petitum, andrà dichiarato inammissibile.

o o o

DOMANDA RICONVENZIONALE

Accertamento negativo dell’assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti per l’iscrizione nel bacino della mobilità regionale costituito ai sensi della L.R. 20/2016 art. 24.

Conseguentemente, previa disapplicazione della determina di iscrizione n. 1227 del 12/12/2019 della Città Metropolitana di Messina, inammissibilità della domanda di partecipazione all’interpello.

Il Ricorrente deduce (e prova) di esser iscritto nel bacino della mobilità regionale e, a supporto dell’assunto, **produce la determina di iscrizione n. 1227 del 12/12/2019 della Città Metropolitana di Messina.**

Deduce, inoltre (sebbene senza indicarne il periodo di riferimento e gli estremi contrattuali), di: esser “*stato dipendente della Multiservizi s.p.a. (società partecipata dalla ex Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina) ed è utilmente inserito negli elenchi di Mobilità Interaziendale ex art. 24, comma 2 L.R. n. 20/2016*”.

- La disposizione in esame è così titolata: “*Art. 24 - Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali*”
- **E così dispone:**



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

- *“1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.*
- *2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.*
- *3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.*
- *4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.*
- *5. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino”.*

- In realtà, come adesso si dimostrerà, il Ricorrente non possiede affatto i requisiti della L.R. 20/2016 e, pertanto, si chiede al Giudice di ordinare la cancellazione dai predetti elenchi, ovvero, la disapplicazione inter partes del provvedimento.

[premessa alla domanda riconvenzionale è che:] La Soc. MSBC S.p.a. con istanza del 4.9.2023 ha richiesto al Centro per l'Impiego di Messina l'accesso agli atti relativo alla posizione contributiva del Sig. Venuto Domenico, ottenendo il riscontro documentale in data 7/9/2023 con atto a Prot. 36323, da cui è emersa la situazione visionabile all'All. 3 della produzione acclusa al presente atto.

1. Il ricorrente è stato dipendente della Soc. Multiservizi S.r.l. in virtù di molteplici contratti a termine, di volta in volta prorogati, avviati il 31/12/2008 e con



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

prima proroga al 31/8/2009, seconda proroga al 31/1/2010, terza proroga al 12/7/2010, quarta proroga al 23/10/2010; lo stesso dunque, **non è stato mai in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, circostanza che esclude ex se la possibilità di iscrizione ai sensi della L.R. 20/2016 [cfr. art. 24 *“ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile”*].

2. Il Sig. Venuto, inoltre, è stato dipendente della Soc. Multiservizi S.r.l. in un periodo diverso da quello imposto dall'art. 24 L.R. 20/2016 e che darebbe diritto all'iscrizione, dacché la limita *“ai soggetti ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c., non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge”* (legge regionale pubblicata in G.U. Regione Siciliana n. 43 del 7-10-2016.); il ricorrente è stato dipendente sino al 2010.
3. Il Sig. Venuto, inoltre, avendo cessato il rapporto di lavoro con la Multiservizi S.r.l. di Enna il 23/10/2010, non possedeva l'ulteriore requisito dello stato di *“liquidazione o di procedura concorsuale”* dell'Ente datore di lavoro *“al momento della risoluzione del contratto di lavoro.*

[**come da visura che si produce**] la Soc. Multiservizi S.p.a. di Enna è stata posta in liquidazione il 18/09/2012 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Enna del 14/12/2017, con la conseguenza che al momento della conclusione dei rapporti di lavoro risultava *in bonis*.

4. E ancora, il Sig. Venuto risulta carente dell'ulteriore requisito relativo allo status di dipendente dell'Ente in liquidazione o in procedura concorsuale nel periodo successivo alla promulgazione della L.R. 20/2016.
5. In ultimo, il Sig. Venuto risulta carente del requisito di continuità temporale tra la *“risoluzione del rapporto di lavoro”* e *“l'iscrizione nel bacino ex lege 20/2016”*; come emerge dallo storico dei rapporti di lavoro, il ricorrente ha prestato servizio per numerosi altri datori di lavoro (privati e non facenti parte di quelli rientranti nell'elencazione del comma 1 art. 24 L. 20/2016), così da aver interrotto quel vincolo di continuità tra l'ultimo datore di lavoro e il momento dell'iscrizione; dovendosi intendere per *“continuità”* un naturale transito nel bacino a seguito di *“risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile”* di dipendenti *“contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali [...], in liquidazione o in procedura concorsuale”*.

Appar chiaro che un soggetto in forza ad un datore di lavoro, non può certo permanere nel bacino della mobilità regionale che, per sua natura, è invece



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

finalizzato al “riassorbimento delle eccedenze di personale rimaste prive di lavoro a causa della decozione di un ente o di una società partecipata”.

o o o

In conclusione, il ricorrente, ha ottenuto dalla Città Metropolitana di Messina una determina di iscrizione palesemente illegittima, dacché sullo stesso difettano tutti i requisiti di cui all’art. 24 L.R. 20/2016, con la conseguenza che la Soc. MSBC S.p.a., in questa sede, contesta la legittimità della determina n. 1227/2019 della Città Metropolitana di Messina e, in via riconvenzionale, richiede un accertamento negativo della sussistenza del requisito e, dunque, la disapplicazione del provvedimento lesivo.

A tal proposito, ai sensi dell’art. 418 c.p.c., la Soc. Messinaservizi Bene Comune S.p.a. formula istanza di differimento dell’udienza di trattazione, al fine di consentire l’integrazione delle difese al ricorrente in ordine alla riconvenzionale. Chiede inoltre al Giudice di valutare e, contestualmente formula istanza di chiamata del terzo, la convocazione nel processo della Città Metropolitana di Messina, quale Ente che ha determinato l’iscrizione nel bacino, affinché possa espletare le relative difese nel merito dell’iscrizione.

o o o

NEL MERITO, INESISTENZA DEI REQUISITI CAUTELARI

INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

La lettura del ricorso permette di evidenziare come non sussista, nella fattispecie, il requisito del *periculum in mora*, la cui verifica, per la verità, è logicamente preliminare, atteso che, soltanto ove in concreto si accertino l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio affermato, avrà un senso focalizzare l'indagine sulla eventuale esistenza del presunto diritto soggettivo posto a fondamento della richiesta di tutela in via d'urgenza.

Controparte non ha minimamente allegato, né provato, la ricorrenza del requisito del *periculum* che, unitamente al *fumus*, dovrebbe fondare l’eventuale concessione della misura cautelare richiesta.

Il ricorrente, con fare “apodittico”, ritiene che un richiamo giurisprudenziale e altri rinvii a norme di rango costituzionale, possano in quanto tali fondare il



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

rischio di “un danno grave e irreparabile” così come imposto dall’art. 700 c.p.c.,
 che a ben vedere non è neanche dedotto.

Senza rischio di smentita:

- Non esiste alcun rischio economico in ordine alla vicenda, poiché il ricorrente neanche lo deduce;
- Le dedotte “ripercussioni sullo status psicofisico”, altro non sono che mera labiali deduzioni, su cui è apprezzabile esclusivamente l’assoluta indimostrazione e connessa impossibilità di verifica.
- Risulta inammissibile la dedotta tutela “costitutiva” del rapporto di lavoro, in quanto il Ricorrente – che non ha prodotto alcun documento – richiede al Giudice (tramite un atto di fede documentale??) di esser ammesso a superare ogni fase di verifica e di selezione che, per regolamento, è stata demandata a una Commissione per la valutazione preliminare.
- **In conclusione, il diritto dedotto in causa ha natura pecuniaria** e, dunque, assume “valore cautelare” solo quando causi il rischio di una lesione all’integrità psicofisica assumendo un “valore alimentare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373 secondo cui “*il provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., benché finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile quale non è il denaro, è tuttavia ammissibile a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene dell’esistenza libera e dignitosa presidiato dall’art. 36 Cost.*”).

o o o

il ricorrente, difatti, con la totale indimostrazione del diritto dedotto in causa, mira ad accedere a una tutela giuridica che è stata ampiamente sconfessata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ossia quella del *periculum in re ipsa*.

Si tratta, in particolare, di quella teoria giuridica secondo cui il *periculum in mora* non necessita di dimostrazione, per il fatto stesso che si assuma in lesione di un potenziale diritto dell’istante.

Il ricorso all’azione cautelare, al contrario, com’è noto, è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni e dalla loro coesistenza:

- a. *difetto di un tipico e particolare provvedimento predisposto dalla legge;*
- b. *probabilità dell’esistenza del diritto per la cui tutela il provvedimento cautelare è richiesto;*
- c. *prevedibilità che, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, si possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.*



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

Ne consegue che il presente procedimento può avere come oggetto esclusivamente la verifica da parte del Giudicante della congiunta sussistenza dei predetti requisiti, potendo tutti i fatti che esulano da tale indagine venire valutati in seno all'eventuale giudizio di merito da instaurarsi a cura del ricorrente: ciò considerato, **deve ritenersi insussistente il periculum in mora** quando esso, oltre a non essere documentato, come nel nostro caso, si appalesi, comunque del tutto eventuale e non connotato dalla gravità, dalla irreversibilità e dalla irreparabilità.

- Peraltro la tesi esposta in ricorso, secondo cui il completamento della fase di selezione già avviata, se ultimata, comporterebbe la definitiva perdita del diritto del Ricorrente, è anche giuridicamente errata.

L'art. 24 L.R. 20/2016 costituisce un vincolo prelatorio in favore dell'iscritto nelle liste della mobilità, insuperabile con la mera conclusione della procedura. La conseguenza, come in tutti i casi di vincoli prelatori conosciuti per legge, è che in caso di accertamento del diritto, lo stesso potrà sempre esser fatto valere nei confronti dei terzi.

Dunque, non sussiste neanche il "rischio irreparabile" inteso in senso giuridico, dacché, in ogni caso, l'eventuale riconoscimento tardivo – e all'esito del processo di merito - sarebbe comunque tutelato e ristorabile per equivalente.

- È evidente che una tesi differente comporterebbe il rischio di una progressiva attenuazione della verifica del *periculum in mora* e della corrispondente espansione dell'esame sul tutelando diritto, con la conseguenza che il *fumus boni iuris* diventa "il momento centrale della motivazione, ovvero il criterio che presiede alla concessione od al diniego dell'anticipazione", ponendosi in contrasto con la struttura e la funzione della tutela cautelare atipica.

Sul piano sistematico ciò avrebbe l'effetto di determinare la progressiva assimilazione della tutela d'urgenza alla pronuncia di merito, risolvendosi in una decisione di merito anticipata.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che: "*costituisce ius receptum quello secondo cui il periculum in mora, quale autonomo presupposto dal fumus boni iuris per la concessione del rimedio cautelare d'urgenza, non possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma debba fondarsi su elementi concreti che incombe alla parte ricorrente allegare e provare. Ne discende la necessità di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e dal giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non*



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza” (Tribunale Mantova Sez. lavoro, 26/06/2020) “Affinchè l'Autorità giudiziaria possa concedere un provvedimento cautelare, la parte istante ha l'onere di dimostrare l'esistenza del periculum in mora – che giammai può considerarsi in re ipsa - oltre che del fumus boni iuris. (Tribunale Taranto Ord., 01/08/2019) “Poiché l'art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell'azione di merito, ovvero dell'azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un'indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l'urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza”. (Tribunale Cassino Sez. lavoro, 27/05/2016). “In materia di licenziamento il periculum che giustifica il ricorso alla tutela cautelare per ottenere la reintegra nel posto di lavoro si verifica per effetto della improvvisa cessazione dei mezzi di sostentamento del lavoratore, che subirebbe un grave pregiudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito relativo alla legittimità del licenziamento; pregiudizio che non verrebbe risarcito neppure dalla tutela offerta in regime di stabilità reale. Tuttavia l'irreparabilità del danno non può ritenersi in re ipsa, nel fatto della perdita del posto di lavoro, ma deve costituire oggetto di specifica e puntuale allegazione e dimostrazione da parte del ricorrente con riferimento alla sua situazione economica, personale e familiare e/o alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico.” (Tribunale Tempio Pausania Sez. lavoro Ord., 14/04/2011). “Abbandonata ormai da tempo la impostazione secondo cui, allorché il lavoratore licenziato ricavi dalla retribuzione lavorativa l'unica fonte di sostentamento per sé e famiglia, il "periculum in mora" sussisterebbe in re ipsa, dovendo di conseguenza il giudice vagliare unicamente la sussistenza del requisito del "fumus boni iuris", il giudice deve verificare di volta in volta, caso per caso, se sussista il fondato motivo per il ricorrente di temere che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.” (Tribunale Lamezia Terme Ord., 03/12/2009) “Il "periculum in mora" non deve ritenersi "in re ipsa" neppure di fronte a



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

vicende tanto rilevanti quale è un licenziamento” (Tribunale Milano Ord., 25/09/2007 in Lavoro nella Giur., 2008, 4, 403). “La costante giurisprudenza di legittimità e di merito, al fine di evitare il rischio, che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria, nei confronti del processo del lavoro, per sua natura rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza. In merito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del ricorrente di fornire la prova in ordine alla situazione di vulnus alla vita familiare e di relazione temibile nell'arco della durata del giudizio ordinario. Inoltre è preferibile perché più conforme alla ratio dell'art. 700 c.p.c., l'orientamento secondo cui deve escludersi che in caso di licenziamento illegittimo il "periculum in mora" sussista "in re ipsa". (Tribunale Milano, 08/12/2007 in Lavoro nella Giur., 2008, 5, 536) “In tema di tutela cautelare, non è esclusa in linea di principio l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. anche alle controversie di lavoro, ma il ricorrente, che lamenti un danno da stress o un danno professionale che potrebbe subire nelle more del giudizio di merito, è sempre tenuto a fornire la prova in concreto di tale "periculum in mora", oltre che del requisito del "fumus boni iuris"; pertanto, la mera astratta prospettazione dei suddetti pregiudizi, non suffragata da prove, comporta il rigetto del ricorso.” (Tribunale Roma, 24/01/2008 in Corriere del Merito, 2008, 5, 541). “Poiché l'art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell'azione di merito, ovvero dell'azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un'indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l'urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza.” (Tribunale Cassino Sez. lavoro, 27/05/2016)

Nel caso di specie, il Ricorrente, non ha dimostrato l'esistenza di un pericolo grave e irreparabile o l'esistenza di un vero danno, lamentando semplicemente un'esclusione che, come si è detto, è ancorata al rispetto di una normativa (assuntiva) nazionale.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

La conseguenza è che il ricorso, carente dell'anzidetto requisito, dovrà esser rigettato.

o o o

INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

➤ In relazione alla posizione per il “PROFILO A”

Come già anticipato, in relazione al profilo A la Società, in aderenza alle necessità della pianta organica, ha previsto l'assunzione mediante ricorso al contratto di “apprendistato professionalizzante”, con la conseguenza che il limite di età tra il 18 e i 29 anni è imposto dal D.lgs. 81/2015.

Sino a quando detta norma rimarrà in vigore, sarà legittima la previsione dell'interpello.

➤ In relazione alla posizione per il “PROFILO D”

CORRETTEZZA DEL REQUISITO ANAGRAFICO ai sensi del D.P.R. 497/1994 art.li 2 e 23.

Il ricorrente parte da un dato giuridico che ritiene incontrovertibilmente certo e che, in realtà, è incontrovertibilmente errato e dunque non potrà condurlo in alcun modo al bene della vita auspicato.

Ritiene, infatti, che la preclusione anagrafica (ai soggetti che avessero già compiuto il 40° anno di età) sia da ritenersi illegittima e che, dunque, la mancata assunzione – oltre che connessa al termine delle esigenze assuntive – rappresenti una violazione dell'art. 30 e dell'art. 35 T.U. 165/2001.

Probabilmente, l'errore giuridico sorge dalla mancata lettura nell'interpello del richiamo al **D.P.R. 497/1994 art. 2** che, a sua volta, riporta pedissequamente quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

La norma così dispone:

Art. 2

Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

- 1) *cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;*



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

2) *ETÀ NON INFERIORE AGLI ANNI 18 E NON SUPERIORE AI 40.*
Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.

Il DPR 487/1994 non contrasta in alcuna parte con il disposto dell'art. 35 del T.U. sul pubblico impiego, risultando le norme perfettamente compatibili tra esse.

La disciplina per il reclutamento e la gestione del personale delle Società in regime "in house" è oggi interamente contenuta nel D.Lgs. 175/2016 (cd. Testo unico per le società a capitale pubblico) che all'art. 19 comma 2 prevede: Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti**, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che: 3. *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento;*

Valutando attentamente l'art. 19 del T.U. sulle soc. in house (anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte Sez. Lav. 12414/2021) è chiaro come le procedure di reclutamento del personale per le società in house debbano essere "gestite mediante i regolamenti interni pubblicati sul sito" e "informate ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001";



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

Nel caso di specie, sul sito della società è pubblicato il “Regolamento per il reclutamento del personale”, raggiungibile dal link <https://onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=188&node=97> che, ai sensi dell’art. 19, diviene la fonte promanante la disciplina giuridica di settore.

- COME PREVISTO DALL’ART. 9 u.c. DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: *La Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all’assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L’eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994.*

o o o

Stando così le cose, l’interpello dovrà ritenersi perfettamente valido.

Del resto l’art. 35 del T.U. sul pubblico impiego enuclea dei principi di carattere generale, tra cui la parità e la non discriminazione, la trasparenza, la pubblicità, l’economicità e il rispetto delle pari opportunità.

L’inserimento indiscriminato di un requisito anagrafico, applicato quale requisito iniziale di partecipazione all’intera platea degli interessati, non è antitetico rispetto a detti principi (i quali sono rispettati all’interno degli aventi diritto) costituendo al più una barriera all’accesso dettata da necessità fisiche che vengono richieste ai partecipanti.

Nel caso di specie, l’avviamento di lavoratori di **livello J del CCNL Utilitalia**, che corrisponde al livello più basso della contrattazione collettiva di settore (dunque le mansioni più gravose in assoluto quale lo spazzamento manuale senza mezzi e a piedi, ovvero la raccolta manuale e lo sradicamento di sterpaglie) richiedeva che oltre ai requisiti di “idoneità” giuridica, vi fosse anche un’idoneità tecnica del soggetto. **È infatti frutto di una ponderazione organica quello di inserire un limite di età, senza cui il rischio sarebbe stato di assumere per lavori usuranti e faticosi gente ultra cinquantenne, qual è il ricorrente.**

Idoneità tecnica che l’Amministrazione della Messinaservizi, sulla scorta della propria esperienza di settore, ritiene presente in soggetti di più giovane età e dunque entro il 40° anno di vita. Del resto è fatto notorio e naturale che a una



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

minore età anagrafica corrisponda una maggiore forza fisica e una migliore capacità di svolgere mansioni gravose quali sono quelle di livello J.

o o o

In conclusione,

Part. 19 D.lgs. 175/2016 (T.U. Società in House) prescrive che:

“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Dunque:

- A. la norma rinvia totalmente al “regolamento per il reclutamento del personale”, con il limite che questo rispetti i principi di *trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*
- B. Il regolamento per il reclutamento del personale, che è visionabile online e pubblicato sul sito aziendale, non è stato né censurato, né tantomeno impugnato.
- C. Il regolamento, all'art. 9 u.c. prevede la seguente disposizione: *La Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal*



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994.

- D. L'interpello di cui si discute è l'estrinsecazione verso l'esterno del regolamento interno.
- E. Un contratto di lavoro stipulato in violazione del regolamento interno, ai sensi dell'art. 19 comma 4, sarebbe "nullo".

o o o

Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di Messina

VOGLIA

Preliminarmente,

ai sensi dell'art. 700, 669 bis e 418 c.p.c., stante la proposizione di una domanda riconvenzionale, disporre il differimento dell'udienza di trattazione, al fine di permettere al ricorrente l'integrazione delle difese.

Sempre preliminarmente,

stante l'accertamento negativo della legittimità della **determina di iscrizione n. 1227 del 12/12/2019 della Città Metropolitana di Messina**, proposto in riconvenzionale, valutare se disporre l'integrazione del contraddittorio mediante convocazione in giudizio della Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 87, C.F. 80002760835, su cui si formula istanza.

Nel merito,

dichiarare inammissibile il ricorso;

rigettarlo nel merito;

accertare l'inesistenza dei requisiti cautelari;

accertare la carenza dei requisiti in capo al ricorrente dei presupposti previsti dalla L.R. 20/2016 art. 24 e, conseguentemente, disapplicare al caso concreto il predetto provvedimento, accertando e dichiarando che lo stesso non ha diritto a partecipare all'interpello.

Con condanna alle spese di lite.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

Il valore di causa è modificato dalla proposizione della domanda riconvenzionale, il quale ha valore indeterminabile, con la conseguenza che la parte è tenuta al versamento di un C.U. pari a €. 259,00, ridotto alla metà in virtù del rito.

Si produce la documentazione come da separato indice.

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

R.G. 4199/2023

Note a trattazione scritta

La Società **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** - P.I. 03459080838 in persona del Presidente e Direttore Generale, con sede legale sita in Piazza Unione Europea, PEC: messinaservizibenecomune@pec.it, rappresentata e difesa

dall'Avv.to Nicolò Vella (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F. VLLNCL86T21A089V; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento e con Studio sito in Via Esseneto n. 76,

dall'Avv. Carmelo Neri (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F. NRECML88H04A089E; 091.6260211) con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio per le notificazioni così come indicato nel mandato difensivo presente in atti.

CONTRO

Il Sig. **VENUTO DOMENICO**, C.F.: VNTDNC70S23F147W, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Angelina Russo, C.F. RSS CRN 59B68I199Q

In considerazione del decreto che dispone la trattazione scritta del procedimento, si rassegna quanto segue:

Riportandosi integralmente alla memoria difensiva comprensiva di domanda riconvenzionale, si chiede che venga disposto il differimento dell'udienza, che venga valutata l'ammissibilità dell'istanza per la chiamata del terzo.

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella



Studio Legale Avv. Clara Angelina Russo
Via G. Medici n. 8 - Milazzo
Tel e fax 090/9240166 - cell. 3383317581 –
e-mail:avvclararusso@fiscali.it
PEC:claraangelina.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

N.R.G. 4199/2023 – Giudice Dott.ssa Valeria Totaro

Udienza 12.09.2023

NOTE EX ART. 127 TER C.P.C.

per il Signor Venuto Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Angelina Russo,

- ricorrente -

CONTRO

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE (03459080838) , in persona del legale rappresentante pro-tempore

- resistente –

Con le presenti note, si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

In particolare, si fa rilevare:

- 1) **Relativamente al fumus boni iuris;**



Esiste il diritto del ricorrente ad essere assunto presso la Messina Servizi Bene comune per espressa previsione legislativa. Infatti, come già statuito da codesto On.le Giudicante, l'art. 24 L. R. n. 20/2016, dispone che *“Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e int., o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di procedere a nuove assunzioni”*. Il ricorrente possiede i requisiti previsti dalla norma in quanto inserito nell'elenco di Mobilità interaziendale istituito dalla Città Metropolitana di Messina con determinazione n. 564 dell'11 luglio 2019 ed ha chiesto di essere assunto partecipando all'interpello proposto dalla Messina S.B.C. . Il ricorrente vanta quindi un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, prima che la società controllata avvii una procedura di selezione per il personale della stessa qualifica professionale.

Non vi è una incompatibilità tra l'età superiore ai 40 anni e lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, né esistono motivi di inidoneità specifica allo svolgimento di tali mansioni.

2) **sussistenza del periculum in mora.**

I tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario pregiudicherebbero il diritto del ricorrente all'assunzione, stante la circostanza che la Messina S.B.C. ha, dopo l'interpello e l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria, avviato una procedura di selezione per l'assunzione di n. 24 unità per la figura professionale A e n. 55 unità per la figura professionale D. L'espletamento di tale procedura di selezione e l'assunzione del relativo personale, pregiudicherebbero in maniera irreversibile e non suscettibile di risarcimento il diritto all'assunzione del signor Venuto che vedrebbe



vanificata la tutela riservatagli dalla Legge e preclusa ogni possibilità di inserimento nel mondo del lavoro duratura che consentirebbe a lui ed alla sua famiglia una stabilità economica che altrimenti non avrebbe.

Nessun danno comporterebbe l'assunzione del ricorrente nei confronti degli altri lavoratori presenti nelle liste di mobilità interaziendale , stante la circostanza che nessun altro lavoratore si trova inserito nella graduatoria di cui all'interpello.

Non è da sottacere poi, la circostanza che il comportamento della M.S.B.C. riveste le caratteristiche di un atto discriminatorio nei confronti di un soggetto che, pur avendo tutti i requisiti per l'assunzione, non viene assunto per l'età anagrafica. La Costituzione Italiana, riconosce nell'art. 3, primo comma *“la piena parità dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali”* programmando nel secondo comma di porre in essere tutti gli strumenti al fine del concretizzarsi tale parità. Tale diritto antidiscriminatorio, viene codificato nella L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) che dedica alcuni articoli al divieto di atti discriminatori. Da qui l'evoluzione del diritto antidiscriminatorio che, recependo le Direttive internazionali quali a titolo esemplificativo, la Carta dei diritti dell'Unione Europea, la Conferenza Mondiale di Pechino , arriva all'emanazione del Codice delle Pari opportunità e a due importanti Decreti Legislativi, il 215 e il 216 del 2003 che impongono il principio di parità di trattamento tra le persone, indipendentemente da religione e convinzioni personali per quanto concerne i soli ambiti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, nonché la tutela rispetto alle discriminazioni dirette, indirette e alle molestie basate sull'orientamento religioso, le opinioni personali, l'handicap, l'età e l'orientamento sessuale dei lavoratori. Vengono poi



anche codificati i vari rimedi posti a tutela dei soggetti che sono stati discriminati .

Si fa altresì rilevare che, la M.S.B.C., alla data odierna non si è ancora costituita, per cui, la presente difesa nulla può argomentare e controdedurre nelle presenti note di trattazione scritta. Scadendo il termine per il deposito delle note di trattazione scritta il giorno 12.09.2023 e, avendo termine controparte, per la costituzione in giudizio fino al 12.09.2023, giorno dell'udienza, si verificherebbe una violazione del diritto alla difesa dell'odierno ricorrente che nulla potrebbe argomentare in ordine alle deduzioni ed eccezioni svolte da parte resistente.

Per cui, si contesta apoditticamente tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e, qualora l'Ill.mo Signor Giudice dovesse ritenerlo opportuno, si chiede che venga concesso termine per il deposito di note al fine di poter meglio esaminare e/o controdedurre in merito alle eccezioni sollevate da parte resistente, fatti salvi i diritti di prima udienza.

Si reiterano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

Milazzo/Messina, 11.09.2023

Avv. Clara Angelina Russo





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

rilevato che con la memoria di costituzione relativa al procedimento iscritto al n. 4199/2023 r.g. è stata proposta rituale domanda riconvenzionale con chiamata di terzo;

visti gli artt. 415 e 418 c.p.c.;

a modifica del proprio precedente decreto;

p.q.m.

autorizza la resistente a integrare il contraddittorio nei confronti della Città Metropolitana di Messina entro 15 gg.;

fissa l'udienza del 17/10/2023, disponendo che copia della memoria difensiva e del presente decreto sia notificata al ricorrente, a cura della cancelleria, nei termini di legge;

dispone che essa sia sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuare perentoriamente entro il 17/10/2023.

Messina, 13.9.2023

Il Giudice

Valeria Totaro



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLÒ VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

R.G. 4199/2023

CHIAMATA DEL TERZO IN GIUDIZIO

La Società **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** - P.I. 03459080838 in persona del Presidente e Direttore Generale, con sede legale sita in Piazza Unione Europea, PEC: messinaservizibenecomune@pec.it, rappresentata e difesa
dall'Avv.to **Nicolò Vella** (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F. VLLNCL86T21A089V; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento e con Studio sito in Via Esseneto n. 76,
dall'Avv. **Carmelo Neri** (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F. NRECML88H04A089E; 091.6260211) con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio per le notificazioni così come indicato nel mandato difensivo presente in atti.

CONTRO

Il Sig. **VENUTO DOMENICO**, C.F.: VNTDNC70S23F147W, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Angelina Russo, C.F. RSS CRN 59B68I199Q

E NEI CONFRONTI

Della Città Metropolitana di Messina, con sede a Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 87, C.F. 80002760835 - PEC protocollo@pec.prov.me.it estratta dal registro IPA

Il Giudice del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, Dott.ssa Valeria Totaro, nell'ambito del procedimento in oggetto, con Ordinanza notificata il 13/9/2023, ha autorizzato la chiamata del terzo “Città Metropolitana di Messina”. Col presente atto si provvede all'incombente.

Avv. Carmelo Neri





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

rilevato che con la memoria di costituzione relativa al procedimento iscritto al n. 4199/2023 r.g. è stata proposta rituale domanda riconvenzionale con chiamata di terzo;

visti gli artt. 415 e 418 c.p.c.;

a modifica del proprio precedente decreto;

p.q.m.

autorizza la resistente a integrare il contraddittorio nei confronti della Città Metropolitana di Messina entro 15 gg.;

fissa l'udienza del 17/10/2023, disponendo che copia della memoria difensiva e del presente decreto sia notificata al ricorrente, a cura della cancelleria, nei termini di legge;

dispone che essa sia sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuare perentoriamente entro il 17/10/2023.

Messina, 13.9.2023

Il Giudice

Valeria Totaro



- B-** La Messina Servizi Bene Comune, società in house providing del Comune di Messina, al fine di procedere all'assunzione di n. 100 unità, ha, in data 26.08.2022, bandito un atto di interpello;
- C-** Ai sensi dell'art. 24 L. R. n. 20/2016, *“Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e int., o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di procedere a nuove assunzioni”*. Per tali motivi la M.S. B.C. ha proceduto preliminarmente a interpellare i soggetti iscritti nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L.R. n. 20/2016 (doc. n. 2);
- D-** Il ricorrente, essendo regolarmente inserito in tale elenco ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, ha presentato, in data 05.09.2022, istanza di ammissione per le figure A) e D) operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento (doc. n. 3);
- E-** In data 03.04.2023, veniva pubblicato dalla M.S.B.C. l'esito dell'Atto di interpello, con annessi elenchi ammessi e non ammessi; (doc. n. 4);
- F-** Il ricorrente risultava nell'elenco dei non ammessi e contestava prontamente, a mezzo del sottoscritto procuratore, con lettera PEC del 18.05.2023 , tale esclusione (doc. n. 5), alla quale, la società



- resistente rispondeva con PEC del 19.05.2023, adducendo quale motivo di esclusione “la mancanza del requisito dell’età anagrafica” (doc. n. 6);
- G-** Anche tale comunicazione veniva tempestivamente contestata con PEC del 05.06.2023 (doc. n. 7);
- H-** In data 16.05.2023, veniva emesso, dalla M.S. B. C. un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all’atto di interpello (A e D) interessanti il ricorrente (doc. n. 8) con scadenza al 16.06.2023, poi prorogata al 26.06.2023;
- I-** Nella missiva del 05.06.2023, si dava atto del grave pregiudizio che avrebbe subito il ricorrente dall’avviso di selezione di cui sopra (cfr. doc. n. 7);
- J-** Bisogna evidenziare che, nell’elenco ammessi non risulta nessuno dei partecipanti all’interpello per le figure professionali A) e D), infatti, i posti messi a concorso risultano essere 24 per la figura professionale D) e 55 per la figura professionale A); lo stesso numero di posti richiesti con l’interpello de quo;
- K-** Il Tribunale di Messina, sez. lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Totaro, con ordinanza del 18.06.2020, ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da alcuni lavoratori iscritti nell’elenco di mobilità interaziendale ex art. 24 L. R. 20/2016, contro la M.S.B.C., riconoscendo il diritto dei lavoratori iscritti in tale elenco all’assunzione presso la società resistente, così motivando: “*al fine di non frustrare la finalità dell’art. 24 c. 4 cit. e non essendo in alcun modo dimostrata dalla convenuta l’astratta incompatibilità dell’età*”



- quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c., non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità. 2. E' costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.*
- (...) 4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e int., o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di procedere a nuove assunzioni”;*
- Che la normativa regionale costituisce disciplina speciale e costituzionalmente legittima, infatti l'art. 17 dello Statuto Sicilia riconosce la possibilità di legiferare in materia di rapporti di lavoro al fine di soddisfare proprie condizioni particolari purchè ciò avvenga entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato. Nel caso di specie, la previsione di cui alla L.R. n. 20/2016 non risulta in contrasto con la legge statale che prevede il necessario esperimento della procedura di mobilità per le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, prima di poter effettuare nuove assunzioni, così come previsto dall'art. 30 del d. lgs n. 165/2001 e dall'art 25 del d. lgs. N. 175/2016;



nell'Elenco di Mobilità Interaziendale istituito dalla città Metropolitana di Messina con Determinazione n. 564 dell'11.07.2019.

TUTELA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Risultando per tabulas il diritto del ricorrente, stante l'esistenza concreta del periculum, poiché sussiste l'irreparabilità del pregiudizio nel caso in cui si completasse la procedura di selezione con l'esaurimento dei posti disponibili, con la violazione degli artt. 35 e 36 della Cost. nonché la violazione dell'art. 3 della Cost., poiché la mancata assunzione a causa dell'età anagrafica costituisce una discriminazione chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito

Inaudita altera parte

VOGLIA

700.1) **ORDINARE ALLA MESSINA SERVIZI BENE COMUNE DI ASSUMERE IL SIGNOR VENUTO DOMENICO nella figura professionale D) operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento e/o A) con contratto a tempo indeterminato;** emettere comunque ai sensi dell'art.700 c.p.c. tutti i provvedimenti più opportuni, atti ad evitare che il lavoratore ricorrente abbia a subire, nelle more del giudizio di merito, ulteriore pregiudizio, oltre che patrimoniale, fisico e psichico.

in subordine previa comparizione delle parti

700.2) ordinare alla Messina Servizi Bene Comune di assumere il ricorrente come operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento con contratto a tempo indeterminato.

Ammettere ove necessario l'audizione di informatori.

Consequentemente fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto a MESSINA



SERVIZI BENE COMUNE (03459080838) , in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Unione Europea - 98122
MESSINA

Condannare la Società resistente al pagamento delle spese e dei compensi del
presente procedimento, con distrazione al sottoscritto procuratore che dichiara
di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Con riserva di ogni altro diritto ed azione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Prot. N. 0016946/20 inserimento elenchi mobilità;
2. Atto di interpello del 26.08.2022;
3. Istanza di partecipazione all'interpello del 05.09.2022;
4. Esito atto di interpello;
- 4 bis. elenco ammessi;
- 4 ter. Elenco non ammessi;
5. Lettera avv. Russo;
6. Lettera risposta MS.B.C.;
7. Contestazione ;
8. Bando di concorso;
9. Ordinanza Tribunale di Messina Dott.ssa Totaro;
10. Ordinanza Reclamo

Il valore della presente controversia è indeterminato ma il relativo C.U. non
va versato per motivi reddituali.

Milazzo 28.07.2023

Avv. Clara Angelina Russo



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

R. G. 4199 / 2023

Memoria difensiva con domanda riconvenzionale

La Società **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** - P.I. 03459080838 in persona del Presidente e Direttore Generale, con sede legale sita in Piazza Unione Europea, PEC: messinaservizibenecomune@pec.it, rappresentata e difesa

dall'Avv.to Nicolò Vella (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F. VLLNCL86T21A089V; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento e con Studio sito in Via Esseneto n. 76,

dall'Avv. Carmelo Neri (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F. NRECML88H04A089E; 091.6260211) con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio per le notificazioni così come indicato nel mandato difensivo presente in atti.

C O N T R O

Il Sig. VENUTO DOMENICO, C.F.: VNTDNC70S23F147W, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Angelina Russo, C.F. RSS CRN 59B68I199Q

Premesso che:

- a. La Soc. Messinaservizi Bene Comune S.p.a. (ora in poi M.S.B.C.), società in house providing del Comune di Messina, in aderenza alle esigenze di pianta organica ha pubblicato sul B.U.R. (bollettino ufficiale regionale) un interpello (ex lege 20/2016 art. 24) finalizzato al reperimento di n. 100 unità, suddivise secondo specifiche competenze, per il cui dettaglio si rinvia integralmente al documento pubblicato in gazzetta ufficiale regionale.
- b. L'interpello è stato pubblicato in data 26/08/2022 e il termine per la presentazione della domanda (entro cui gli aspiranti dovevano possedere i requisiti richiesti) scadeva l'11.9.2022.
- c. Ai fini della selezione dei candidati, è stata nominata, ai sensi del regolamento per il reclutamento del personale, una Commissione per la valutazione dei titoli.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

- d. Il Ricorrente, in ragione delle posizioni per cui ha partecipato, è stato preliminarmente escluso, senza possibilità di accedere alla fase di valutazione dei titoli, stante l'assenza del requisito dell'età anagrafica entro i limiti imposti dal suddetto interpello.
- e. In particolare, come si legge in ricorso, il ricorrente *“essendo regolarmente inserito in tale elenco elenco (liste di mobilità regionale n.d.r.) ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, ha presentato, in data 05.09.2022, istanza di ammissione per le figure A) e D) operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento”* (cit. pag. 2 lett. D ricorso)
- f. Il ricorrente, **al momento della presentazione della domanda, aveva 52 anni.**
- g. Quest'ultima circostanza, tenuto conto delle posizioni per le quali è stata presentata la candidatura, ha determinato la preventiva esclusione del sig. Venuto, il quale non ha potuto accedere alla fase di valutazione dei titoli, stante l'evidente assenza del requisito anagrafico richiesto con il predetto interpello, in piena aderenza ai limiti imposti dalla normativa nazionale.
- h. Per il **PROFILO A**, la MSBC S.p.a. ricercava candidati da assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante, richiedendo dunque il requisito anagrafico imposto dalla normativa nazionale (D.lgs. 81/2015 art. 44 comma 1).

Questo il dato testuale pubblicato in interpello: N. 55 OPERATORI LIV. 1 CCNL UTILITALIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN ADERENZA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 44, COMMA 1, DEL D. LGS. 81/2015 E QUANTO PREVISTO L'ART. 14 DEL CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA.
 [...] REQUISITI DI AMMISSIONE I CANDIDATI DI CUI PUNTI A), B) e C) DEVONO AVERE ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI (esattamente, sono ammissibili le domande di coloro che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età anagrafica), LIMITATAMENTE AI PROFILI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), in aderenza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali – Utilitalia.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

Con la conseguenza che è totalmente inconferente il richiamo (operato in ricorso) alla normativa Europea antidiscriminazione, alle sentenze della Corte Costituzionale e alla potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost., stante l'assenza di una domanda finalizzata a chiedere di sollevare in via incidentale una questione di costituzionalità del jobs act.

- Si ribadisce che il limite anagrafico fissato tra i 18 e i 29 anni non è stato stabilito dalla Società Messinaservizi, trattandosi di un limite imposto dalla normativa statale.
- L'esclusione in tali casi è condizione ex lege, come tale non opinabile in quanto non soggetta ad alcun tipo di interpretazione né in senso lato, né in senso stretto.

o o o

- i. Per il **PROFILO D**, l'interpello richiedeva le seguenti figure:

N. 24 OPERATORI LIV. J CCNL UTILITALIA PER SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI MESSINA.
 [...] che: DEVONO POSSEDERE I REQUISITI ANAGRAFICI DI CUI ALL'ART. 2 N. 2 DEL D.P.R. 487/1994 E DUNQUE UN'ETÀ ANAGRAFICA COMPRESA TRA I 18 E I 40 ANNI, CON GLI EVENTUALI AUMENTI PREVISTI DALLA NORMA.

- j. Anche in relazione al profilo D, l'Azienda ha dunque agito in aderenza una norma dell'Ordinamento statale, non censurabile in alcun modo.

o o o

- k. Il Sig. Venuto è risultato dunque escluso dalla graduatoria finale, in quanto, in capo allo stesso, risultavano carenti i requisiti partecipativi; le motivazioni dell'esclusione venivano altresì chiarite con la nota a firma del legale rappresentante della MSBC S.p.a. del 22/5/2022.

- l. Il ricorrente, **che non ha neppure prodotto l'interpello di cui lamenta l'illegittimità**, non ha mai impugnato il bando, non ha compiuto atti conservativi e non ha dimostrato neanche il possesso dei requisiti partecipativi ulteriori rispetto a quello dell'età anagrafica, ha oggi adito il Tribunale di Messina, proponendo il seguente *petitum*:
 "ORDINARE ALLA MESSINA SERVIZI BENE COMUNE DI ASSUMERE IL SIGNOR VENUTO DOMENICO nella figura professionale D)



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com Tel./Fax 091.6260211

operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento e/o A) con contratto a tempo indeterminato; emettere comunque ai sensi dell'art.700 c.p.c. tutti i provvedimenti più opportuni, atti ad evitare che il lavoratore ricorrente abbia a subire, nelle more del giudizio di merito, ulteriore pregiudizio, oltre che patrimoniale, fisico e psichico. in subordine previa comparizione delle parti 700.2) ordinare alla Messina Servizi Bene Comune di assumere il ricorrente come operatore Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento con contratto a tempo indeterminato. Ammettere ove necessario l'audizione di informatori. Conseguentemente fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto a MESSINA SERVIZI BENE COMUNE (03459080838), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Unione Europea - 98122 MESSINA. Condannare la Società resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, con distrazione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.

o o o

Con il presente atto si costituisce, a mezzo dei su indicati Procuratori, la Soc. Messinaservizi Bene Comune S.p.a., contestando nella sua interezza il diritto del Ricorrente e le sue difese, chiedendo, a mezzo della domanda riconvenzionale, l'accertamento negativo del requisito partecipativo del diritto di cui alla Legge Regionale 20/2016 e, conseguentemente, la cancellazione dal bacino per la mobilità regionale.

IN DIRITTO

Preliminarmente,

INAMMISSIBILITÀ del ricorso per incompatibilità fra la tutela ex art. 700 c.p.c. e la richiesta di un provvedimento costitutivo ex art. 2932 c.c

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno rilevare come nel caso di specie, il petitum finalizzato ad ottenere un provvedimento costitutivo di un rapporto di lavoro risulti strutturalmente incompatibile alla tutela cautelare (la tutela contenuta nell'art. 2932 c.c. costituisce petitum di merito nella fattispecie in esame).

Infatti la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2932 non è compatibile con le caratteristiche e le funzioni proprie della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato, in quanto «[...] la tutela cautelare ex art. 700 deve ritenersi ammissibile solo in presenza



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta in sede giudiziale, posto che il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito; ragion per cui le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando (cfr., ex multis, Cass, sez. I, ord. n. 24939/2019, Tribunale Cuneo, 19/04/2012, Tribunale Latina sez. II, 30/03/2010).» (v. Trib. di Locri, sezione lavoro, ord. del 19 gennaio 2023 emessa nell'ambito del procedimento recante RG 2566/2022).

Ed ancora: «va esclusa l'ammissibilità della tutela cautelare preordinata ad una pronuncia di merito dichiarativa dell'obbligo di assunzione o di una condanna costitutiva del rapporto di lavoro ex art 2932 c.c., non solo poiché la tutela urgente presuppone diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al Giudice, ma anche perché il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito [...] le sentenze costitutive non sono quindi suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando [...] Ed invero, l'obbligo del datore di lavoro di assunzione non è suscettibile di esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c.» (Trib. Bari, 9 giugno 2008).

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio in ordine alla natura della richiesta di una pronuncia al diritto all'assunzione, la quale ha evidentemente natura costitutiva essendo diretta alla costituzione di un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 2932 c.c..

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO, per impossibilità del petitum.

Sempre via preliminare, si eccepisce la nullità del ricorso per impossibilità del *petitum*, nella parte in cui viene richiesta la costituzione di un rapporto di lavoro tramite il “superamento” giudiziale dell'attività di selezione operata dalla Commissione di valutazione e senza il preventivo controllo dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni (particolarmente gravose) previste dal livello J del CCNL Utilitalia.

Il ricorrente, sostanzialmente, seppur senza aver prodotto nulla in merito ai titoli che il giudice dovrebbe valutare e, peraltro, senza dedurre nulla in ordine



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

al posizionamento in graduatoria (circostanza che frustra la “prova di resistenza” richiesta nelle procedure concorsuali), chiede al Tribunale di “ordinare l’assunzione”.

Il provvedimento, così come richiesto, non soltanto risulta inesequibile, ma si pone in antitesi all’interpello stesso, considerato che per la valutazione della sussistenza dei requisiti assuntivi, il Giudice dovrebbe surrogarsi alla Commissione di valutazione, analizzare e determinare il punteggio del Ricorrente (che nulla peraltro ha prodotto) e, di converso, dichiararne l’idoneità tecnica.

In altre parole, l’unico provvedimento possibile (in astratto e non in concreto, dacché non sono prodotti i titoli) **sarebbe quello di un inserimento in graduatoria**, che, tuttavia, non è stato neanche domandato.

Il ricorso, per impossibilità e incompletezza del petitum, andrà dichiarato inammissibile.

o o o

DOMANDA RICONVENZIONALE

Accertamento negativo dell’assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti per l’iscrizione nel bacino della mobilità regionale costituito ai sensi della L.R. 20/2016 art. 24.

Conseguentemente, previa disapplicazione della determina di iscrizione n. 1227 del 12/12/2019 della Città Metropolitana di Messina, inammissibilità della domanda di partecipazione all’interpello.

Il Ricorrente deduce (e prova) di esser iscritto nel bacino della mobilità regionale e, a supporto dell’assunto, **produce la determina di iscrizione n. 1227 del 12/12/2019 della Città Metropolitana di Messina.**

Deduce, inoltre (sebbene senza indicarne il periodo di riferimento e gli estremi contrattuali), di: esser “*stato dipendente della Multiservizi s.p.a. (società partecipata dalla ex Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina) ed è utilmente inserito negli elenchi di Mobilità Interaziendale ex art. 24, comma 2 L.R. n. 20/2016*”.

- La disposizione in esame è così titolata: “*Art. 24 - Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali*”
- **E così dispone:**



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

- *“1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.*
- *2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.*
- *3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.*
- *4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.*
- *5. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino”.*

- In realtà, come adesso si dimostrerà, il Ricorrente non possiede affatto i requisiti della L.R. 20/2016 e, pertanto, si chiede al Giudice di ordinare la cancellazione dai predetti elenchi, ovvero, la disapplicazione inter partes del provvedimento.

[premessa alla domanda riconvenzionale è che:] La Soc. MSBC S.p.a. con istanza del 4.9.2023 ha richiesto al Centro per l'Impiego di Messina l'accesso agli atti relativo alla posizione contributiva del Sig. Venuto Domenico, ottenendo il riscontro documentale in data 7/9/2023 con atto a Prot. 36323, da cui è emersa la situazione visionabile all'All. 3 della produzione acclusa al presente atto.

1. Il ricorrente è stato dipendente della Soc. Multiservizi S.r.l. in virtù di molteplici contratti a termine, di volta in volta prorogati, avviati il 31/12/2008 e con



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

prima proroga al 31/8/2009, seconda proroga al 31/1/2010, terza proroga al 12/7/2010, quarta proroga al 23/10/2010; lo stesso dunque, **non è stato mai in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, circostanza che esclude ex se la possibilità di iscrizione ai sensi della L.R. 20/2016 [cfr. art. 24 *“ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile”*].

2. Il Sig. Venuto, inoltre, è stato dipendente della Soc. Multiservizi S.r.l. in un periodo diverso da quello imposto dall'art. 24 L.R. 20/2016 e che darebbe diritto all'iscrizione, dacché la limita *“ai soggetti ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c., non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge”* (legge regionale pubblicata in G.U. Regione Siciliana n. 43 del 7-10-2016.); il ricorrente è stato dipendente sino al 2010.
3. Il Sig. Venuto, inoltre, avendo cessato il rapporto di lavoro con la Multiservizi S.r.l. di Enna il 23/10/2010, non possedeva l'ulteriore requisito dello stato di *“liquidazione o di procedura concorsuale”* dell'Ente datore di lavoro *“al momento della risoluzione del contratto di lavoro.*

[**come da visura che si produce**] la Soc. Multiservizi S.p.a. di Enna è stata posta in liquidazione il 18/09/2012 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Enna del 14/12/2017, con la conseguenza che al momento della conclusione dei rapporti di lavoro risultava *in bonis*.

4. E ancora, il Sig. Venuto risulta carente dell'ulteriore requisito relativo allo status di dipendente dell'Ente in liquidazione o in procedura concorsuale nel periodo successivo alla promulgazione della L.R. 20/2016.
5. In ultimo, il Sig. Venuto risulta carente del requisito di continuità temporale tra la *“risoluzione del rapporto di lavoro”* e *“l'iscrizione nel bacino ex lege 20/2016”*; come emerge dallo storico dei rapporti di lavoro, il ricorrente ha prestato servizio per numerosi altri datori di lavoro (privati e non facenti parte di quelli rientranti nell'elencazione del comma 1 art. 24 L. 20/2016), così da aver interrotto quel vincolo di continuità tra l'ultimo datore di lavoro e il momento dell'iscrizione; dovendosi intendere per *“continuità”* un naturale transito nel bacino a seguito di *“risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile”* di dipendenti *“contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali [...], in liquidazione o in procedura concorsuale”*.

Appar chiaro che un soggetto in forza ad un datore di lavoro, non può certo permanere nel bacino della mobilità regionale che, per sua natura, è invece



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

finalizzato al “riassorbimento delle eccedenze di personale rimaste prive di lavoro a causa della decozione di un ente o di una società partecipata”.

o o o

In conclusione, il ricorrente, ha ottenuto dalla Città Metropolitana di Messina una determina di iscrizione palesemente illegittima, dacché sullo stesso difettano tutti i requisiti di cui all'art. 24 L.R. 20/2016, con la conseguenza che la Soc. MSBC S.p.a., in questa sede, contesta la legittimità della determina n. 1227/2019 della Città Metropolitana di Messina e, in via riconvenzionale, richiede un accertamento negativo della sussistenza del requisito e, dunque, la disapplicazione del provvedimento lesivo.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., la Soc. Messinaservizi Bene Comune S.p.a. formula istanza di differimento dell'udienza di trattazione, al fine di consentire l'integrazione delle difese al ricorrente in ordine alla riconvenzionale. Chiede inoltre al Giudice di valutare e, contestualmente formula istanza di chiamata del terzo, la convocazione nel processo della Città Metropolitana di Messina, quale Ente che ha determinato l'iscrizione nel bacino, affinché possa espletare le relative difese nel merito dell'iscrizione.

o o o

NEL MERITO, INESISTENZA DEI REQUISITI CAUTELARI

INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

La lettura del ricorso permette di evidenziare come non sussista, nella fattispecie, il requisito del *periculum in mora*, la cui verifica, per la verità, è logicamente preliminare, atteso che, soltanto ove in concreto si accertino l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio affermato, avrà un senso focalizzare l'indagine sulla eventuale esistenza del presunto diritto soggettivo posto a fondamento della richiesta di tutela in via d'urgenza.

Controparte non ha minimamente allegato, né provato, la ricorrenza del requisito del *periculum* che, unitamente al *fumus*, dovrebbe fondare l'eventuale concessione della misura cautelare richiesta.

Il ricorrente, con fare “apodittico”, ritiene che un richiamo giurisprudenziale e altri rinvii a norme di rango costituzionale, possano in quanto tali fondare il



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

rischio di “un danno grave e irreparabile” così come imposto dall’art. 700 c.p.c.,
 che a ben vedere non è neanche dedotto.

Senza rischio di smentita:

- Non esiste alcun rischio economico in ordine alla vicenda, poiché il ricorrente neanche lo deduce;
- Le dedotte “ripercussioni sullo status psicofisico”, altro non sono che mera labiali deduzioni, su cui è apprezzabile esclusivamente l’assoluta indimostrazione e connessa impossibilità di verifica.
- Risulta inammissibile la dedotta tutela “costitutiva” del rapporto di lavoro, in quanto il Ricorrente – che non ha prodotto alcun documento – richiede al Giudice (tramite un atto di fede documentale??) di esser ammesso a superare ogni fase di verifica e di selezione che, per regolamento, è stata demandata a una Commissione per la valutazione preliminare.
- **In conclusione, il diritto dedotto in causa ha natura pecuniaria** e, dunque, assume “valore cautelare” solo quando causi il rischio di una lesione all’integrità psicofisica assumendo un “valore alimentare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 2. settembre 1997, n. 8373 secondo cui “*il provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., benché finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile quale non è il denaro, è tuttavia ammissibile a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene dell’esistenza libera e dignitosa presidiato dall’art. 36 Cost.*”).

o o o

il ricorrente, difatti, con la totale indimostrazione del diritto dedotto in causa, mira ad accedere a una tutela giuridica che è stata ampiamente sconfessata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ossia quella del *periculum in re ipsa*.

Si tratta, in particolare, di quella teoria giuridica secondo cui il *periculum in mora* non necessita di dimostrazione, per il fatto stesso che si assuma in lesione di un potenziale diritto dell’istante.

Il ricorso all’azione cautelare, al contrario, com’è noto, è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni e dalla loro coesistenza:

- a. difetto di un tipico e particolare provvedimento predisposto dalla legge;
- b. probabilità dell’esistenza del diritto per la cui tutela il provvedimento cautelare è richiesto;
- c. prevedibilità che, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, si possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza” (Tribunale Mantova Sez. lavoro, 26/06/2020) “Affinchè l'Autorità giudiziaria possa concedere un provvedimento cautelare, la parte istante ha l'onere di dimostrare l'esistenza del periculum in mora – che giammai può considerarsi in re ipsa - oltre che del fumus boni iuris. (Tribunale Taranto Ord., 01/08/2019) “Poiché l'art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell'azione di merito, ovvero dell'azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un'indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l'urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza”. (Tribunale Cassino Sez. lavoro, 27/05/2016). “In materia di licenziamento il periculum che giustifica il ricorso alla tutela cautelare per ottenere la reintegra nel posto di lavoro si verifica per effetto della improvvisa cessazione dei mezzi di sostentamento del lavoratore, che subirebbe un grave pregiudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito relativo alla legittimità del licenziamento; pregiudizio che non verrebbe risarcito neppure dalla tutela offerta in regime di stabilità reale. Tuttavia l'irreparabilità del danno non può ritenersi in re ipsa, nel fatto della perdita del posto di lavoro, ma deve costituire oggetto di specifica e puntuale allegazione e dimostrazione da parte del ricorrente con riferimento alla sua situazione economica, personale e familiare e/o alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico.” (Tribunale Tempio Pausania Sez. lavoro Ord., 14/04/2011). “Abbandonata ormai da tempo la impostazione secondo cui, allorché il lavoratore licenziato ricavi dalla retribuzione lavorativa l'unica fonte di sostentamento per sé e famiglia, il "periculum in mora" sussisterebbe in re ipsa, dovendo di conseguenza il giudice vagliare unicamente la sussistenza del requisito del "fumus boni iuris", il giudice deve verificare di volta in volta, caso per caso, se sussista il fondato motivo per il ricorrente di temere che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.” (Tribunale Lamezia Terme Ord., 03/12/2009) “Il "periculum in mora" non deve ritenersi "in re ipsa" neppure di fronte a



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

vicende tanto rilevanti quale è un licenziamento” (Tribunale Milano Ord., 25/09/2007 in Lavoro nella Giur., 2008, 4, 403). “La costante giurisprudenza di legittimità e di merito, al fine di evitare il rischio, che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria, nei confronti del processo del lavoro, per sua natura rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza. In merito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del ricorrente di fornire la prova in ordine alla situazione di vulnus alla vita familiare e di relazione temibile nell'arco della durata del giudizio ordinario. Inoltre è preferibile perché più conforme alla ratio dell'art. 700 c.p.c., l'orientamento secondo cui deve escludersi che in caso di licenziamento illegittimo il "periculum in mora" sussista "in re ipsa". (Tribunale Milano, 08/12/2007 in Lavoro nella Giur., 2008, 5, 536) “In tema di tutela cautelare, non è esclusa in linea di principio l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. anche alle controversie di lavoro, ma il ricorrente, che lamenti un danno da stress o un danno professionale che potrebbe subire nelle more del giudizio di merito, è sempre tenuto a fornire la prova in concreto di tale "periculum in mora", oltre che del requisito del "fumus boni iuris"; pertanto, la mera astratta prospettazione dei suddetti pregiudizi, non suffragata da prove, comporta il rigetto del ricorso.” (Tribunale Roma, 24/01/2008 in Corriere del Merito, 2008, 5, 541). “Poiché l'art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell'azione di merito, ovvero dell'azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un'indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l'urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza.” (Tribunale Cassino Sez. lavoro, 27/05/2016)

Nel caso di specie, il Ricorrente, non ha dimostrato l'esistenza di un pericolo grave e irreparabile o l'esistenza di un vero danno, lamentando semplicemente un'esclusione che, come si è detto, è ancorata al rispetto di una normativa (assuntiva) nazionale.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

La conseguenza è che il ricorso, carente dell'anzidetto requisito, dovrà esser rigettato.

o o o

INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

➤ In relazione alla posizione per il “PROFILO A”

Come già anticipato, in relazione al profilo A la Società, in aderenza alle necessità della pianta organica, ha previsto l'assunzione mediante ricorso al contratto di “apprendistato professionalizzante”, con la conseguenza che il limite di età tra il 18 e i 29 anni è imposto dal D.lgs. 81/2015.

Sino a quando detta norma rimarrà in vigore, sarà legittima la previsione dell'interpello.

➤ In relazione alla posizione per il “PROFILO D”

CORRETTEZZA DEL REQUISITO ANAGRAFICO ai sensi del D.P.R. 497/1994 art.li 2 e 23.

Il ricorrente parte da un dato giuridico che ritiene incontrovertibilmente certo e che, in realtà, è incontrovertibilmente errato e dunque non potrà condurlo in alcun modo al bene della vita auspicato.

Ritiene, infatti, che la preclusione anagrafica (ai soggetti che avessero già compiuto il 40° anno di età) sia da ritenersi illegittima e che, dunque, la mancata assunzione – oltre che connessa al termine delle esigenze assuntive – rappresenti una violazione dell'art. 30 e dell'art. 35 T.U. 165/2001.

Probabilmente, l'errore giuridico sorge dalla mancata lettura nell'interpello del richiamo al **D.P.R. 497/1994 art. 2** che, a sua volta, riporta pedissequamente quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

La norma così dispone:

Art. 2

Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n.

61;



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

2) *ETÀ NON INFERIORE AGLI ANNI 18 E NON SUPERIORE AI 40.*
Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.

Il DPR 487/1994 non contrasta in alcuna parte con il disposto dell'art. 35 del T.U. sul pubblico impiego, risultando le norme perfettamente compatibili tra esse.

La disciplina per il reclutamento e la gestione del personale delle Società in regime "in house" è oggi interamente contenuta nel D.Lgs. 175/2016 (cd. Testo unico per le società a capitale pubblico) che all'art. 19 comma 2 prevede: Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti**, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che: 3. *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento;*

Valutando attentamente l'art. 19 del T.U. sulle soc. in house (anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte Sez. Lav. 12414/2021) è chiaro come le procedure di reclutamento del personale per le società *in house* debbano essere **"gestite mediante i regolamenti interni pubblicati sul sito"** e **"informate ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001"**;

<p>AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com Tel./Fax 091.6260211</p>
--

Nel caso di specie, sul sito della società è pubblicato il “Regolamento per il reclutamento del personale”, raggiungibile dal link <https://onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=188&node=97> che, ai sensi dell'art. 19, diviene la fonte promanante la disciplina giuridica di settore.

- COME PREVISTO DALL'ART. 9 u.c. DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: *La Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994.*

o o o

Stando così le cose, l'interpello dovrà ritenersi perfettamente valido.

Del resto l'art. 35 del T.U. sul pubblico impiego enuclea dei principi di carattere generale, tra cui la parità e la non discriminazione, la trasparenza, la pubblicità, l'economicità e il rispetto delle pari opportunità.

L'inserimento indiscriminato di un requisito anagrafico, applicato quale requisito iniziale di partecipazione all'intera platea degli interessati, non è antitetico rispetto a detti principi (i quali sono rispettati all'interno degli aventi diritto) costituendo al più una barriera all'accesso dettata da necessità fisiche che vengono richieste ai partecipanti.

Nel caso di specie, l'avviamento di lavoratori di **livello J del CCNL Utilitalia**, che corrisponde al livello più basso della contrattazione collettiva di settore (dunque le mansioni più gravose in assoluto quale lo spazzamento manuale senza mezzi e a piedi, ovvero la raccolta manuale e lo sradicamento di sterpaglie) richiedeva che oltre ai requisiti di “idoneità” giuridica, vi fosse anche un'idoneità tecnica del soggetto. **È infatti frutto di una ponderazione organica quello di inserire un limite di età, senza cui il rischio sarebbe stato di assumere per lavori usuranti e faticosi gente ultra cinquantenne, qual è il ricorrente.**

Idoneità tecnica che l'Amministrazione della Messinaservizi, sulla scorta della propria esperienza di settore, ritiene presente in soggetti di più giovane età e dunque entro il 40° anno di vita. Del resto è fatto notorio e naturale che a una



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
 Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
 PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
 Tel./Fax 091.6260211

minore età anagrafica corrisponda una maggiore forza fisica e una migliore capacità di svolgere mansioni gravose quali sono quelle di livello J.

o o o

In conclusione,

Part. 19 D.lgs. 175/2016 (T.U. Società in House) prescrive che:

“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Dunque:

- A. la norma rinvia totalmente al “regolamento per il reclutamento del personale”, con il limite che questo rispetti i principi di *trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*
- B. Il regolamento per il reclutamento del personale, che è visionabile online e pubblicato sul sito aziendale, non è stato né censurato, né tantomeno impugnato.
- C. Il regolamento, all'art. 9 u.c. prevede la seguente disposizione: *La Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal*

AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994.

- D. L'interpello di cui si discute è l'estrinsecazione verso l'esterno del regolamento interno.
- E. Un contratto di lavoro stipulato in violazione del regolamento interno, ai sensi dell'art. 19 comma 4, sarebbe "nullo".

o o o

Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di Messina

VOGLIA

Preliminarmente,

ai sensi dell'art. 700, 669 bis e 418 c.p.c., stante la proposizione di una domanda riconvenzionale, disporre il differimento dell'udienza di trattazione, al fine di permettere al ricorrente l'integrazione delle difese.

Sempre preliminarmente,

stante l'accertamento negativo della legittimità della **determina di iscrizione n. 1227 del 12/12/2019 della Città Metropolitana di Messina**, proposto in riconvenzionale, valutare se disporre l'integrazione del contraddittorio mediante convocazione in giudizio della Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 87, C.F. 80002760835, su cui si formula istanza.

Nel merito,

dichiarare inammissibile il ricorso;
rigettarlo nel merito;
accertare l'inesistenza dei requisiti cautelari;
accertare la carenza dei requisiti in capo al ricorrente dei presupposti previsti dalla L.R. 20/2016 art. 24 e, conseguentemente, disapplicare al caso concreto il predetto provvedimento, accertando e dichiarando che lo stesso non ha diritto a partecipare all'interpello.

Con condanna alle spese di lite.



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLO' VELLA
Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 98
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

Il valore di causa è modificato dalla proposizione della domanda riconvenzionale, il quale ha valore indeterminabile, con la conseguenza che la parte è tenuta al versamento di un C.U. pari a €. 259,00, ridotto alla metà in virtù del rito.

Si produce la documentazione come da separato indice.

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella



MANDATO DIFENSIVO

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a., avente sede legale in Messina (ME), in Piazza Unione Europea snc, Cap 98122, P. Iva e C.F. 03459080838, legalmente rappresentata dal Presidente del C.D.A. Dott.ssa Mariagrazia Interdonato, nata il 15.09.1979 a Messina, codice fiscale NTRMGR79P55F158L,

NOMINA

l'Avv. **Nicolò Vella**, del Foro di Agrigento e con studio in Via Esseneto n. 76 (Cod. Fisc. VLLNCL86T21A089V; PEC avvocatovella@pec.it; Fax 091.7754961) e l'Avv. **Carmelo Neri**, del Foro di Palermo e con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 (Cod. Fisc. NRECML88H04A089E; PEC avv.carmeloneri@pec.it; Fax 091.6260211) al fine di accedere al fascicolo, visionare gli atti e compiere tutte le attività difensive connesse e necessarie all'esercizio della difesa tecnica nel procedimento identificato al n. RG n. 4199/2023 Tribunale di Messina Sezione Lavoro.

Ai fini di legge sarà eletto il domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Carmelo Neri di Via Marchese di Villabianca n. 98.

Con il mandato difensivo, oltre agli ordinari poteri di rappresentanza giudiziale, si conferisce all'Avv. Nicolò Vella e all'Avv. Carmelo Neri il potere di accedere ai pubblici registri, richiedere documentazione ai pubblici ufficiali, transigere e conciliare la controversia, rinunciare agli atti e all'azione giudiziaria, incassare e riscuotere somme, nominare sostituti, chiamare in causa terzi e, più in generale, conferisce ogni potere e azione che gli sarebbe proprio, contestualmente costituendoli propri procuratori speciali in relazione a detti atti, affinché nessun vizio o carenza o imprecisione di potere possa essergli sollevato da alcuno e affinché l'Avv. Nicolò Vella e l'Avv. Carmelo Neri possano agire quale alter ego del mandante.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96, modificato dal D.Lgs. 196/03, dichiara di esser stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico; a tal proposito acconsente al loro trattamento che avverrà mediante utilizzo di strumenti manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente incarico.

Dichiara di essere a conoscenza che il fascicolo cartaceo e informatico relativo contenente la documentazione connessa all'espletamento dell'incarico permarrà presso lo studio legale per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico dopodiché verrà riconsegnato o posto nel relativo archivio secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003.

Dichiara di aver ricevuto l'informativa afferente la possibilità di ricorrere a un istituto di mediazione ai fini della composizione della controversia o, in eventuale alternativa, alla negoziazione assistita prevista dalla L. 162/2014 e in particolare dichiara di conoscere che la materia soggiace alle ipotesi di mediazione obbligatoria.

Il conferimento dell'incarico mediante la sottoscrizione del presente documento avviene a distanza e con mezzi informatici.

Dott.ssa Mariagrazia Interdonato n.q.



Avv. Carmelo Neri

Firmato
digitalmente da

NICOLO' VELLA



Carmelo Neri
AVVOCATO
24.08.2023 13:23:45
GMT+00:00

CN = NICOLO'
VELLA
C = IT



Studio Legale Avv. Clara Angelina Russo
Via G. Medici n. 8 - Milazzo
Tel e fax 090/9240166 - cell. 3383317581 –
e-mail:avvclararusso@fiscali.it
PEC:claraangelina.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

N.R.G. 4199/2023 – Giudice Dott.ssa Valeria Totaro

Udienza 17.10.2023

NOTE EX ART. 127 TER C.P.C.

per il Signor Venuto Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Angelina Russo,

- ricorrente -

CONTRO

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE (03459080838) , in persona del legale rappresentante pro-tempore

- resistente –

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t.

-terzo chiamato in causa-

Con le presenti note, si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nel ricorso ex art. 700 c.p.c.



Si contesta tutto quanto ex adverso sostenuto dalla difesa della M.S.B.C.

In particolare, si fa rilevare:

1) **Relativamente al fumus boni iuris;**

Esiste il diritto del ricorrente ad essere assunto presso la Messina Servizi Bene comune per espressa previsione legislativa e per avere tutti i requisiti di legge.

La M.S.B.C. contesta la legittimità dell'inserimento in graduatoria del ricorrente asserendo che lo stesso non avesse i requisiti per tale inserimento, contraddicendosi con quanto affermato nella missiva di risposta del 19.05.2023 con la quale veniva giustificata l'esclusione per "la mancanza del requisito dell'età" (cfr. doc. n. 6 ricorso introduttivo). Nulla hanno argomentato circa l'illegittimità dell'inserimento in graduatoria riconducendo l'esclusione al solo requisito dell'età; requisito che era già stato superato da codesto Tribunale e, inducendo, con tale argomentazione, il ricorrente a presentare il presente ricorso.

In ogni caso, anche le altre argomentazioni sulla legittimità o meno dell'inclusione del ricorrente nella predetta graduatoria sono prive di pregio. Infatti, il ricorrente ha gli stessi identici requisiti degli altri dipendenti della Multiservizi regolarmente inseriti in elenco e che hanno ottenuto l'assunzione a mezzo di ricorso cautelare. Come si evince dall'estratto conto contributivo prodotto dalla società resistente la Multiservizi era già in liquidazione al momento del licenziamento del dipendente Venuto e, per tali motivi, nel 2012 si è scissa in due società ugualmente partecipate, (la Vigilanza venatoria ambientalista e l'Istituto di vigilanza privata) presso le quali il ricorrente ha prestato attività lavorativa in modo continuativo così come previsto dalla norma. Nulla di diverso vi è quindi tra la posizione dei precedenti lavoratori inseriti in graduatoria nello stesso momento del Venuto e il ricorrente (anno 2019), inserimento



in elenco che ha dato diritto all'assunzione degli altri lavoratori. Non si comprende quindi perché il ricorrente, avendo gli stessi requisiti ed anche la stessa età anagrafica non avrebbe diritto all'assunzione ma, ancor più, a dire della M.S.B.C., non dovrebbe far parte dell'elenco di mobilità interaziendale.

La circostanza che il ricorrente fosse dipendente della Multiservizi s.r.l. è incontestata e provata documentalmente da parte resistente (cfr. estratto conto contributivo all. 3 memoria difensiva). Non corrisponde al vero la circostanza che il ricorrente è stato dipendente della Multiservizi in un periodo antecedente alla liquidazione. Infatti, nell'estratto conto contributivo già alla prima assunzione del 31.12.2008 con la qualifica di "guardacaccia", la Multiservizi era "in liquidazione". Né rileva il fatto che il ricorrente non avesse un contratto a tempo indeterminato, poiché l'art. 24 parla di "*lavoratori dipendenti o contrattualizzati in modo continuativo*" ! Il ricorrente ha lavorato per la Multiservizi in liquidazione in modo continuativo dal 31.12.2008 al 23.10.2010 (va da sé che il contratto doveva trasformarsi ipso iure in tempo indeterminato).

Dopo tale data la Multiservizi in liquidazione si è scissa dando vita a due società, sempre partecipate, la Vigilanza Venatoria Ambientalista che ha assunto il ricorrente e gli altri lavoratori inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale sempre con la qualifica di "guardacaccia" e, l'istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. s.r.l. nella quale la qualifica mutò da "guardacaccia" a "Guardia giurata". Non è questa la sede per evidenziare le irregolarità create ad hoc per evitare la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei lavoratori né per evidenziare gli stratagemmi usati per eludere la tutela dei lavoratori di cui alla legge 300 del 1970, si fa questo excursus solo per ribadire la legittimità dell'inserimento del ricorrente nelle liste di mobilità interaziendale.



Va da sé che il ricorrente giustamente e legittimamente è inserito in tale elenco e come tale ha diritto all'assunzione, così come sono stati assunti gli altri lavoratori inseriti nel suddetto elenco.

I lavoratori dell'elenco de quo, sono tutti ultra quarantenni, quindi l'atto di interpello rivolto ai lavoratori con età compresa tra i 18 e i 40 anni, non poteva certamente rivolgersi ai lavoratori inseriti in tale elenco; infatti, nessuno di quelli che hanno partecipato all'interpello è stato inserito in graduatoria, quindi viene da pensare che tale interpello sia stato fatto al fine di eludere la tutela di cui all'art. 24.

La circostanza poi, che il ricorrente non possa avere l'idoneità fisica per la mansione di addetto allo spazzamento viene smentita dalla documentazione inviata dal Venuto al momento di presentazione dell'istanza di ammissione all'interpello per la figura professionale D, laddove viene prodotto un certificato di idoneità fisica. (cfr. doc. n. 3 ricorso introduttivo).

2. sussistenza del periculum in mora.

I tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario pregiudicherebbero il diritto del ricorrente all'assunzione, stante la circostanza che la Messina S.B.C. ha, già selezionato e pubblicato la graduatoria dei n. 55 unità per la figura professionale D. L'assunzione del relativo personale, pregiudicherebbe in maniera irreversibile e non suscettibile di risarcimento il diritto all'assunzione del signor Venuto che vedrebbe vanificata la tutela riservatagli dalla Legge e preclusa ogni possibilità di inserimento nel mondo del lavoro duratura che consentirebbe a lui ed alla sua famiglia una stabilità economica che altrimenti non avrebbe.

E' appena il caso di evidenziare che con l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. il Giudice **può ordinare** l'assunzione del ricorrente, non ritenendo di dover argomentare su questioni di diritto assodate e già



adottate da codesto Tribunale che, con ordinanza del 18.06.2020 ha
“ordinato alla M.S.B.C. di assumere i ricorrenti”.

Si fa altresì rilevare che, la Città Metropolitana di Messina, terza chiamata in causa, alla data odierna non si è ancora costituita, per cui, la presente difesa nulla può argomentare e controdedurre nelle presenti note di trattazione scritta. Scadendo il termine per il deposito delle note di trattazione scritta il giorno 17.10.2023 e, avendo termine controparte, per la costituzione in giudizio fino al 17.10.2023, giorno dell'udienza, si verificherebbe una violazione del diritto alla difesa dell'odierno ricorrente che nulla potrebbe argomentare in ordine alle deduzioni ed eccezioni svolte dalla terza chiamata in causa.

Per cui, si chiede che venga concesso termine per il deposito di note al fine di poter meglio esaminare e/o controdedurre la memoria della Città Metropolitana di Messina.

Si reiterano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, limitando la richiesta di assunzione del ricorrente alla sola figura professionale D.

In subordine, qualora il signor Giudice dovesse ritenere la causa matura per la decisione e, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, si chiede che il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese processuali, in considerazione della circostanza che la M.S.B.C., ha indotto la presente difesa in errore, adducendo che l'unico requisito mancante fosse quello dell'età



anagrafica; requisito questo già superato dalle precedenti pronunce del Tribunale adito.

Milazzo/Messina, 16.10.2023

Avv. Clara Angelina Russo



TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

R. G . 4199 / 2023

Note ex art. 127 ter c.p.c.

Della Società **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** - P.I.
03459080838 con l'Avv.to Nicolò Vella e l'Avv. Carmelo Neri

In ragione del provvedimento che dispone la trattazione scritta, si rassegna quanto segue:

- a. Stante la regolare notificazione al terzo chiamato, che non ha depositato alcun atto difensivo, si chiede che ne venga dichiarata la contumacia.
- b. Nel merito della questione, non si condividono in alcun modo le ragioni del ricorrente che, sebbene le repliche, in alcun modo ha dimostrato il diritto fatto valere.

In primo luogo, si chiarisce che l'esclusione preliminare è avvenuta in relazione all'età del ricorrente al momento della partecipazione al concorso, il quale, si è iscritto in palese violazione delle norme imperative che reggono il bando.

In secondo luogo, la riconvenzionale relativa all'accertamento della illegittimità dell'iscrizione è invece nata in seguito all'accesso agli atti, da cui è emerso che il Sig. Venuto ha beneficiato di una iscrizione nel bacino della mobilità regionale avvenuta in "piena violazione" della normativa stessa.

E infatti:

- 1.1. La scissione di "multiservizi" in "vigilanza venatoria", avvenuta in data 25/6/2010, ha dato luogo a una nuova società (totalmente distinta dalla precedente), con la conseguenza che al momento dell'approvazione della legge



regionale 20/2016, il ricorrente, dunque, in modo chiaro e pacifico, non possedeva i requisiti dell'art. 24 in quanto non lavorava più per un Ente in "liquidazione o in procedura concorsuale".

- 1.2. In ogni caso, non ha dimostrato il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 24, di cui ha specifico onere, ed esattamente indicati nella memoria difensiva (in seno alla riconvenzionale).

Oltre all'assoluto difetto nel *fumus boni iuris*, non ha in alcun modo dimostrato il *periculum in mora*, rimanendo totalmente silente in ordine al "rischio di danno grave e irreparabile" e sul motivo per il quale l'A.G. adita dovrebbe concedere un provvedimento cautelare.

Indimostrazione e indeterminatezza totale che non hanno neanche permesso a questa difesa di poter dedurre esattamente sul punto e analizzare la sussistenza di requisiti i quali non sono neanche "dedotti".

Per tutto quanto sopra, ci si riporta integralmente alla memoria difensiva e se ne chiede l'accoglimento integrale, con il favore delle spese di lite.

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letti gli atti;

rilevato che l'udienza del 17.10.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte;

che non risultano evocati in giudizio i controinteressati, litisconsorti necessari;

che tuttavia al fine di individuarli occorre acquisire il bando di selezione contestato e la graduatoria degli idonei;

visto l'art. 421 c.p.c.;

ritenuto opportuno assegnare un termine ristretto considerata la natura del procedimento;

p.q.m.

ordina a parte ricorrente di provvedere entro 7 gg. a depositare detto bando e a parte resistente di produrre entro lo stesso termine la graduatoria degli idonei, precisando lo stato attuale in cui si trova la procedura;

dispone che la prossima udienza, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

assegna alle parti termine perentorio fino al 7/11/2023 per detto deposito.

Si comunichi.

Messina, 18.10.2023

Il giudice
Valeria Totaro



Studio Legale Avv. Clara Angelina Russo

Via G. Medici n. 8 - Milazzo

Tel e fax 090/9240166 -e-mail:avvclararusso@tiscali.it

PEC:claraangelina.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

DOTT. SSA VALERIA TOTARO

NOTA DI DEPOSITO – N. R.G. 4199/2023 –

Nell'interesse del Signor Venuto Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Angelina Russo giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al presente giudizio al numero di fax 0909240166 e/o all'indirizzo PEC:claraangelina.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it

- Ricorrente -

CONTRO

- Messina servizi bene comune, (03459080838) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Piazza Unione Europea – 98122 Messina

- Resistente-

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t.

-terzo chiamato in causa-

Con la presente si provvede a depositare copia del bando di selezione, così come reperito sul sito della M.S.B.C., in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza del 18.10.2023, comunicata dalla cancelleria, allo scrivente avvocato, in data 21.10.2023 e visionata all'indirizzo PEC in data 23.10.2023.
Milazzo, li 24.10.2023

Avv. Clara Angelina Russo



Studio Legale Avv. Clara Angelina Russo
Via G. Medici n. 8 - Milazzo
Tel e fax 090/9240166 - cell. 3383317581 –
e-mail:avvclararusso@fiscali.it
PEC:claraangelina.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

N.R.G. 4199/2023 – Giudice Dott.ssa Valeria Totaro

Udienza 07.11.2023

NOTE EX ART. 127 TER C.P.C.

per il Signor Venuto Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Clara Angelina Russo,

- ricorrente -

CONTRO

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE (03459080838) , in persona del legale rappresentante pro-tempore

- resistente –

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t.

-terzo chiamato in causa-

Con le presenti note, si insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nel ricorso ex art. 700 c.p.c.



Si evidenzia che la Città Metropolitana di Messina, terza chiamata in causa dalla M.S.B.C. non si è costituita nel presente giudizio, acclarando la legittimità dell'iscrizione del Signor Venuto Domenico nelle liste di mobilità interaziendale di cui all'art. 24 L. R. n. 20/2016, avendo tutti i requisiti e trovandosi nelle medesime condizioni degli altri iscritti in tale elenco già assunti per disposizione dell'Autorità Giudiziaria adita.

Non si comprende quindi quale siano i criteri per cui il signor Venuto non debba essere iscritto in tale elenco ed ancor meno si comprende l'esclusione dall'interpello e la mancata assunzione.

La M.S.B.C. artatamente critica l'inserimento in tale elenco e ne chiede la cancellazione. A che titolo?

La cancellazione dall'elenco può avvenire solo se il lavoratore rifiuti una proposta lavorativa da parte delle controllate, così come stabilito al comma 5 del suddetto articolo 24, cosa che non è mai avvenuta.

La M.S.B.C. a distanza di ben quattro anni dall'inserimento del lavoratore nell'elenco di mobilità interaziendale pretende di contestarne la legittimità e ancor di più ne chiede la cancellazione. Ma prima di ora si è mai posta il problema della legittimità di questo elenco? O meglio ancora: ha la legittimazione ed è ancora nei termini per impugnare una determina del 2019? Sembra di ricordare, se la memoria non inganna la scrivente difesa, che i termini per impugnare un atto della P.A. siano abbondantemente scaduti!

E' appena il caso di evidenziare che la M.S.B.C. non ha ottemperato alla produzione in giudizio, nei termini assegnati dal Giudice (giorni 7), della graduatoria degli idonei, né ha specificato lo stato attuale in cui si trova la procedura.

Di tale comportamento l'On.le giudicante dovrà tenere conto anche in sede di liquidazione delle spese.



Per cui, allo stato attuale non si conoscono i nomi dei controinteressati, litisconsorti necessari, da evocare in giudizio.

Qualora il signor Giudice ritenesse necessaria la chiamata in giudizio dei controinteressati si chiede, fin da ora, di essere autorizzata, ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c., alla notificazione ai controinteressati del ricorso introduttivo a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale della M.S.B.C. s.p.a o in altro modo che l'On.le Giudice adito riterrà opportuno. Si reiterano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

Milazzo/Messina, 06.11.2023

Avv. Clara Angelina Russo



TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

R.G. 4199/2023

Note ex art. 127 ter c.p.c.

Della Società **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** - P.I.
03459080838 con l'Avv.to Nicolò Vella e l'Avv. Carmelo Neri

In ragione del provvedimento che dispone la trattazione scritta, si
rassegna quanto segue:

l'Ecc.mo G.L. ha richiesto una integrazione documentale che viene offerta
unicamente al presente deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..

Si precisa, a tal proposito, che la procedura per interpello risulta già terminata e,
al netto degli esclusi (tutti soggetti che erano privi di requisiti ma hanno
comunque partecipato), l'unico assunto è il Sig. Piccione Mariano.
Si depositano, a tal proposito, gli elenchi degli idonei, l'elenco degli esclusi e le
due graduatorie per i profili sub lettera "H" e "G".

A chiarimento dell'assenza totale di periculum, vale chiarire che il
completamento definitivo della procedura, comporta una naturale caducazione
di ogni profilo di "rischio" per il ricorrente.

Per tutto quanto sopra, ci si riporta integralmente alla memoria difensiva e si
chiede il rigetto integrale del ricorso, con il favore delle spese di lite.

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letti gli atti;

rilevato che l'udienza del 7.11.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte;

preso atto della produzione richiesta;

visto l'art. 102, comma 2, c.p.c.;

p.q.m.

ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti risultanti nell'elenco degli ammessi depositato dalla resistente in data 6.11.2023, autorizzando la notifica degli atti processuali mediante pubblicazione sul sito internet della società stessa entro 7 gg.;

dispone che la prossima udienza, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

assegna alle parti termine perentorio fino al 05/12/2023 per detto deposito.

Si comunichi.

Messina, 8.11.2023

Il giudice
Valeria Totaro




Io sottoscritto Avvocato Clara Angelina Russo attesto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 , la presente copia cartacea relativa a tutti gli atti del procedimento N.R.G. 4199/2023, incardinato presso il Tribunale di Messina sez. Lavoro, è conforme alla copia presente nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

Il presente atto è composto da pagine 84 esclusa la presente.

Milazzo, 16.11.2023

Avv. Clara Angelina Russo

Handwritten signature of Clara Angelina Russo in black ink, written in a cursive style.

